

LA GALLERIA DIMINERVA

Tomo II. Parte IV.

GERARDI IOANNIS VOSSII

DISSERTATIONIS GENERALIS BIPARTITÆ

Pars Prior,

QUAE TRADIT,

Quibus Disciplinis perfecta constet Eruditio:

LNratione studiorum primò in considerationem venit, quàm varia sint disciplinarum genera. Ac aliæ quidem *communes* sunt; aliæ excellentiæ causa *erudita* occupantur. Communes voco, quibus etiam sedant, qui inter eruditos referri non solent. Quales Aristoteli VII. Polit. sunt Grammatistice, Gymnastice, Musice: ac quorundam iudicio etiam Graphice. Grammatistice, est legendi, scribendique scientia: quæ doctrina planè est divina: cetera, quia puerilis, & vulgaris, eò vulgo abjecta, dispertaque habeatur. Gymnastice, in corporis exercitatione consistit. Ac veteris erat simplex, bellica, athletica. Nostri temporis Gymnastice præter saltationem, comprehendit digladiationem, equitationem, & natationem. Musice, secundum Politem Triplicem harmoniam observat: primam ore, alteram manu, tertiam pedibus. Ut ad eam non minùs, quam Gymnasticen

saltatio pertineat: ars nec inutilis, nec laude indigna, quamdiu se intra honestatis continet cancellos, nec excellere ea studet, quem id non decet: Graphice, est ars pingendi: quæ in nonnullis plus etiam præstat, quàm dictio, aut scriptura: ac in peregrinationibus etiam plurimum juvat.

Disciplina eruditæ vel sunt verborum, vel rerum. Verborum cura vel Grammatica est, vel Rhetorica, vel Poetica Grammatica ars purè loqui docet: Rhetorica ornatè, Poetica lege metrica. Loquor verò nunc de artibus istis, quatenus circa verba solum versantur: non quatenus Grammatici iidem ac philologi, variæque eruditionis amantes. Nec prout sumitur Rhetorica pro facultate Oratoria: vel Poetica fabulis naturæ arcana involvit, vitæ exempla proponit. Quomodo & Rhetorica, & Poetica partes sunt longe augustioris considerationis, quippe partes eloquentiæ, de qua postea dicetur. Optandum autem foret, ut, sicut olim, ita nunc etiam gens aliqua

N

super-

Tom. II. Par. IV.

superesset, quæ latinè loqueretur. Expeditissimam haberemus addiscendæ linguæ Romanæ viam. Nunc cum hodie per paucorum ea sit laus, ut pure scribant: paucorum ut loquantur; cum præceptis vero, si pauca quædam exceperimus, ita comparatum sit, ut ea aliquo usque provectorum juvent, incipientes vero potius morentur: vix alia profectò ratio sermonis formandi, quam si veteres legamus, & sequamur. Modum vero ejus rei inferius exponam. Dubitet quoque aliquis, num, quia nunc de eruditis solum disciplinis loquimur, eò hic agatur de puritate sermonis in iis modo linguis quæ olim obtinere vulgò: nunc vero à solis sciuntur doctis: ut sunt Romana, Græca, Hebræa, Arabica, aliæ: an etiam de puritate in peregrinis illis, quæ hodieque in usu sunt totis gentibus: quales Gallica, Italica, & similes. Vulgares enim videntur, quia notitiam earum vulgares animæ possident, rerum omnium imperitæ. Mihi medii sunt generis: interrim parum referre censeo, utrum doctrina earum reducatur ad disciplinas communes, an erudititas, dummodo fateamur usum earum esse eruditis maximum, partim ad vitæ publicæ, privatæque commercia: partim ad intelligendas res magnas, quæ vix aliis, quam vulgaribus illis linguis sunt exaratae. Imo in puritate etiam, & elegantia linguæ vernaculæ exercitati utile puto: qualis his terris Belgica. Nam & illa non aliis minus linguis suas Veneres habet: quas exigua fortassis laudis est scire: illa laudatum tamen nescire. Adde, quod nec rarò adversus linguæ vernaculæ puritatem peccat vulgus: sæpe etiam eruditi, dum invita lingua belgica, ad latinum eam morem accommodant; Walonibus nostris similes, cantantibus belgicè, aut belgis imperitiorebus latinè. De verborum doctrina satis.


Rerum doctrina vel est singulare, vel universale. Prior illa vocatur Historia, quæ cum linguæ studio optimè conjungitur. Cum enim Historia partim rerum naturam describat, partim res gestas narret; ex naturali quidem communia rerum pene omnium vocabula discemus: ex gesto-

rum illa hauriemus proprias personarum ac locorum appellationes, sine quarum notitia non poetæ, non oratores, non vulgum intelligi possit scriptorum genus. Ut satis liqueat: etiam ad discendam linguam latinam non esse expeditiorem proficiendi modum, quam si cum Cicerone, aut Terentio historiam jungamus. Sed longe majus est, quod ex historia naturali naturalis scientia, & ars medica nascitur: ex historia vero rerum gestarum tota Philosophia practica, cum jurisprudentia originem trahit. Ex singularibus enim ad universalia devenitur. Hæc universalis doctrina à Platone dividebatur in *προπαιδείαν* vel *παιδείαν* illa præparat, hæc perficit. *Προπαιδεία* continet Mathesin, & Logicen. Mathesis versatur vel circa quantitatem discretam, ut Arithmetica, vel continuam, ut Geometrica. Logice dirigat intellectum in cognitione veri, præcipuaque ejus instrumenta sunt argumentatio, definitio, divisio, methodus. In quibus etiam multum sola potest natura. Sed non omnibus par obtigit naturæ felicitas, & ars dux est certior natura.

Atque hæc de *προπαιδεία*: quæ sic dicitur, quod discendi ordine antecedit *παιδείαν*. Ut enim ædificare volentis prior fundamenti cura: postea autem structura: ita se etiam res habet in doctrinarum studiis. Structura *παιδείας* nomine censeatur. Ea partim cognoscitur lumine naturæ, partim supernaturali. Prior Philosophia continet, & eloquentiam. Philosophia consistit in sapientiæ, & prudentiæ studiis. Sapientia comparatur notitia naturæ. Atque ad eam, ut dixi, etiam medicina refertur. Prudentia comprehendit scientiam moralem, & civilem. Ex posteriori enascitur Jurisprudentia. Eloquentia docet prædicare ad persuadendum; Idque vel per orationem, ut Oratoria; vel carmine, Poetica. Utraque Politica est instrumentum; sed ut Politicus sit Orator, multum refert: cum in re familiari ubi multum est amicitia, & amicos parit: tum præcipue faciendum in concione ad populum: in concione ad senatum, in castris ad militem, in negotiationibus ad externos reges, vel reipublicam.

Antistes. Sed Politicum itidem esse Poeticum, nihil necesse est, quia bonum quod ex dramatis, & aliis poematis redundat ad Rempublicam, per alios exsequi licet. Quare Lælius & Scipio, sive Furius, aut Sulpitius, nobilissimi homines, non ipsi suo nomine dramata ediderunt, etsi adjutarint Terentium. Sed ut à Politico hoc studium non requiratur, tamen ejus notitia auget nominis decus. Imo nec à laude carminis tragici abhorruere Asinius pollio, & Augustus, & Julium Cæsarem mittam, qui tragœdiam scripsit, sed junior. Superest doctrina supernaturalis, sive Theologia Christiana,

quæ doctrina est divinitus revelata à Deo, & officio hominis, in spem vitæ æternæ. Quia vero hic periculosius erratur, utile est in tanto Ecclesiæ super variis capitibus dissensu, ut ipsi scripturas legamus, idque animo humili, & affectibus minime manipato. Recentibus etiam doctoribus addemus veteris Ecclesiæ Interpretes, ac considerabimus, in quibus dissenserint, & quando dissensus ille cœperit, & ubi alii alios tulerint, & ubi non item. Quo pacto futurum, ut & necessariae veritati, & Ecclesiæ concordiae melius consulatur.



DISSERTATIONIS GENERALIS BIPARTITÆ

Pars altera,

QUAE OSTENDIT,

Quomodo variæ adeò disciplinae optimè addiscantur?



Idimus, quàm late pateat doctrina. Ea vero est humanæ mentis imbecillitas, ea voluptatis vis in animos nostros, ut licet in studiis ad summa contendamus, sic quoque longe abfuturi simus à summo. Tanto magis in pueritiæ, & adolescentiæ institutione semper est collimandum ad id, quod est perfectissimum: hoc est, ut eo tandem homo pertingat, nihil ut penitus ignoscatur: saltem eo contendendum, quatenus discantis ingenium, & fortuna ferat, & vitæ genus finat, cui quis destinatur. Atque hoc optimè perspexit vastissimæ eruditionis vir, nec sine laude nominandus, Nicolaus Damascenus, Augusti Cæsaris amicus: qui & ab eo placens, & dactylis nomen Nicolaorum imposuit. Hic, ut ex vetustioribus prodidit Suidas, docto patre natus, & celebris in patria erat adhuc im-

berbis: nullo Grammaticorum inferior, in que omni poetica exercitatus, si ut comœdiæ ejus & tragœdiæ etiam laudarentur ab eruditis, & intelligentibus. Provehior vero etiam evasit egregius dicendi artifex; nec Musicæ solum, sed universæ Mathematicos contemplationi se addixit: tandem & totæ Philosophiæ, in qua omnigenam Aristotelis doctrinam maxime æmulatur. Hoc miraculum hominis dicebat, quemadmodum qui suscipiunt peregrinationem longinquam, alicubi quidem divertunt, non ceterumque commorantur: alicubi solum prandent; alibi vero diebus aliquot subsistunt, & alia curiosè, alia obiter speculantur reversi vero proprias inhabitant domos: similiter universæ amantibus doctrinæ, ac eruditionis in quibusdam studiis brevi, in aliis longo esse tempore commorandum: quasdam disciplinas esse integras addiscendas: in quibusdam elementa suffice-

N 2 re:

Tom. II. Par. IV.

re: atque ubi ex omnibus iis, quod utile est instituto suo, hauserunt, quasi domum re-
versos in sapientiæ, ac prudentiæ studiis,
quæ philosophiæ nomine continentur, as-
siduos esse oportere. Ex ejus igitur viri
consilio contenti esse debemus perfectio-
ne ejusmodi, quod nihil penitus nescire di-
camur, quia nullius studii sumus peiores
expertes: interim alia sciamus leviter, alia
mediocriter, alia accuratè. Leviter quædam
ob exiguum usum, pro vitæ genere quod
propositum est nobis, ac ejusmodi est satis
elementa hausisse. Mediocriter alia ob u-
sum majorem, & quod sine iis intelligere,
vel tueri nesciamus, quæ scopus sunt stu-
diorum nostrorum. Exactè vero, quæ po-
tissimum tangunt vitæ genus, quod insti-
tuimus. Variant enim singula istorum pro
vitæ proposito. Ita hodie majori jure lin-
guæ Græcæ peritia requiritur in medico,
quam in Jurisconsulto: major etiam noti-
tia scientiæ naturalis. At Jurisconsulto ma-
gis opus cognitione historiarum, & philo-
sophiæ moralis, ac civilis. Theologum ma-
gis quam jurisconsultum, aut Medicum,
Logicis, & Metaphysicis imbutum esse
convenit. Etiam illi est magis necessaria no-
titia Orientalium. Historiæ verò Ecclesia-
cæ notitiam potissimum quidem in Theo-
logo requiram: mediocri interim opus
censeo omnibus eruditis: præsertim si futu-
rum aliquando, ut sedeant ad clavum Reip.
Quales, in primis etiam in religionis nego-
tio, non alienis modo, sed suis etiam oculis
videre par est. Scripturas igitur sedulo le-
gant, & ut ante dicebam, antiquis interpre-
tibus sociare discant novos, novis etiam an-
tiquos.

Exposuimus hætenus duo ista, quæ &
quatenus sunt discenda. Tertium restat,
qua ratione facillime tam vasta rerum no-
titia pareatur. Pene ab incunabilis ordien-
dum: non tetrica ratione, sed suavi, & quasi
luditando. Sane pueriles animi mire ca-
piuntur narratiunculis, & picturis. Quare
quadrienni etiam vel minori, interdum
& antequam legere discat, mater, vel pæ-
dagogus librum proponat, qui pictas ex-
hibeat historias omnes veteris, & Novi
Testamenti. Figuræ singulæ monstrantur,

explicentur. Ita breviculo spatio puer
historiam biblicam sciet. Exemplis etiam
subjicere liceat salutaria præcepta, quæ in
de colliguntur. Sic metus Numinis, & re-
verentia instillabitur. Etiam sylvam vocum
latinarum occasione eadem addiscere lice-
bit, Exempli gratia, in prima pictura, quæ
creationis historiam proponit, videre erit
Solem, Lunam, Stellas, Virum, Fœminam,
arborem, serpentem, pomum, leonem, bo-
vem, cuniculum, pavonem, alia; in quibus
puer rogatus quid quidque sit, latine etiam
nominare discet. Ac par ratio fuerit in ce-
teris picturis.

Mox consequetur, vel etiam sociabitur
Grammaticæ, sive legendi, & scribendi
scientia. Literæ luditando variæ discuntur.
Inter alios modos, si sphærulicis lutoriis, li-
teræ alphabeti singulæ è charta aggluti-
nentur, nec alias puero liceat obtinere,
quam in quibus literarum scriptarum no-
mina sciat: quarum oblitus erit, etiam sphæ-
rulas deperdat. Quod si firmiuscula erit
pueri pro ætacula manus, possit non à le-
gendo, sed à scribendo ordiri. Nam dum di-
scit literas formare, eadem discet eas no-
cere. Utile autem incipere ab alphabeto li-
licarum literarum sive, ut vocant, curren-
tium. Nam si calet puer sex, septem figu-
ras, nullo negotio discet universas: quia re-
liquæ inde formantur. Exempli gratia no-
scit ex c e: ex i, novit n, m, u: ex quibus
paucis reliquis facile erit judicare.

Hinc jam tempus vulgaria discere par-
digmata nominum & verborum, sed in no-
minibus sine illis, ut vocant, articulis. In
verbis, ut unum sit Imperativi tempus
primæ personæ expers: citra etiam mo-
dum optativum, qui Subjunctivo continetur.
Hæc addita citra fructum puero discen-
tiam augent. Mox hauriet præcepta
artis Grammaticæ: quæ adeo sunt pauca,
ut pagellis viginti liceat complecti. Quæ
& in Græcis locum habeat: imo ea quæ
nitione, ut vocant, unico soleo comprehen-
dere. Vulgo multa inferciunt Grammaticæ
planè Philosophica, quæque à tenera æta-
te intelligi nequeant. Et hæc verè car-
ficina: non quasi & ista non aliquando
scenda sint, sed & ætate inque studiis
quantum

quantum provectis, ut sermonis etiam nā-
turam, & causas intelligant. Quare istorum
loco puer præcipuarum rerum vocabula
petat ex Nomenclatura Junii. Sylvula hæc
vocat ex facilibus, quos dixi, canonibus
cognitis, vel fabellæ Aesopicæ, vel paucula
poterunt ex Erasmo, Corderio, aliove, col-
loquia proponi, ut ita usus canonum me-
lius appareat. Sed mox scriptores ad ve-
teres veniendum. Ex quibus conducet Te-
rentius ad sermonem familiarem, & episto-
licum. Propter quem & elegantiores ali-
quot Ciceronis epistolæ eligantur. Ob me-
tricam vero rationem post enarratam pro-
sodiam, à Catonis distichis ordiri licebit.
Vel selectis quibusdam ex Marone, Ovi-
dio, Horatio, atque aliis. Quo pacto puer in
omni versuum genere illustre habebit
exemplum. Atque hæc nunc dicimus so-
lum, ut liqueat, quomodo optimè conse-
quatur intelligentiam canonum, de ser-
monis Romani puritate, ornatu, metro.
Qui vero potissimum sunt legendi propter
stylium, & ut præter lectionem requiratur
usus, sive styli exercitatio, postremo à no-
vis loco exponetur. Etiam jam tum imo
multo etiam ante, puta sexenni, vel septen-
ni utiliter censeo datum iri chartas tres,
quatuor geographicas: ut inde distinguere
discat tres continentes, & in Prima Asiam,
Africam, & Europam. In singulis harum
nobiliores regiones, & terminos, prima-
riasque urbes, velut Romam, Carthaginē,
Athenas, Spartam, Cōstantinopolim, Hie-
rosolymā, &c. Ostendatur ubi Christus na-
tus, passus: ubi Imperator Germanicus do-
minetur, ubi Turcius: ubi Castiliæ Rex,
ubi Lusitaniæ: ubi Rex Gallus, Britannus,
Danus, Polonus, Suecus: ubi pontifex Ro-
manus, ubi sita tellus, atque urbs, quam ipsi
incolimus: & sic in cæteris. Puero scire
hæc, monstrareque postea aliis, voluptatem
adferet honestam, ac multum lucis in histo-
ria, sacra, externa, veteri, nova. Earum sacra
petatur è Sulpitio Severo: Romana è Flo-
rentio Stadii opera elustrato, & Cæsaribus Sex.
Aurelii Victoris. Externa è Justino hau-
rantur. Suppleantur in his cætera e Bu-
tholcero, aut Calvisio, vel simili. Vbi vero
decepti sumus generalem temporum om-

nium notitiam, ad quod etiam tabulæ quæ-
dam chronologicæ conferent: adeundi qui
fufius omnia tractarunt: ante alios Livius:
qui præterquam quod purè adeò & perspi-
cuè scribat, quoque præcepta, & exempla
adfert, quæ Dei providentiam doceant; ac
prudentiam augeant moralem, ac civilem:
etiam orationes habet in vario admodum
argumento profuturas plurimum elo-
quentiæ studiofo. Qui vero fusè de singu-
larum penè gentium imperiis scripserint,
alia quadam diatriba persequimur: unde
peti malo, ne sit, quod dici solet *Δὴ χρὰς βῆ
θαίνατος*.

Historiam excipit Mathesis ac Logice:
hinc partim philosophia, tam naturalis,
quàm civilis, partim eloquentia. Sed qui
doctores vel primi, vel foeliciùs aliis tracta-
runt, accuratè exponimus libris de scien-
tiarum omnium natura, usu, & scriptoribus
præcipuis: quos propediem puto lucem vi-
suros.

Quæ hæcenus diximus ea pertinent ad
intelligentiam verborum, & rerum. Præter
ea vero opus est, ut sciamus loqui, & scribe-
re purè, & perspicuè, tum copiosè ornatè-
que. Dixeris, si quis intelligit sermonem
Romanum, & loquuturum hunc & scri-
pturum. Sed sæpe linguam intelligimus,
qua loqui nescimus, quia usus abest. Nec si
purè sciamus loqui, eò atque perspicuè,
atque adeò copiosè, ornatèque id præstare
sumus idonei. Hæc verò duobus consequi-
mur; optimos legendo, & quos legimus
imitando.

Videndum igitur nunc, qui sint imitan-
di, & quomodo imitandi. Ecquis sit imi-
tandus, vocari in dubium non debet:
Quippe, ut dictum, nullus jam populus
est, qui loquatur latinè. Quare veterum
opus lectione, qui sermone Romano præ-
stiterunt. Sed duo hic attendere convenit:
prius pertinet ad proprietatem vocum sim-
plicium, & conjunctarum. Hæc ex uno
quoque disci nequit. Vt falluntur qui
putant, haud aliis utendum esse verbis,
quàm Ciceronis: cum non de omnibus re-
bus scripserit Cicero: eoque si de re rusti-
ca, militari, architectonica, aliisque tacen-
dum propterea non sit, alios cogamur adi-
re

re scriptores. Nempe Ciceronis imitationem non ponimus in verbis, sed lineamentis, & tota orationis forma. Nec quia Ciceronem nomino, eo præscripsero omnibus lectionē Tullii, ut unicus ducis. Nihil enim invita faciendum Minerva. Suum autem quemque ingenium ad aliud, atque aliud dicendi genus trahit. Sed utcumque diversi sint modi, quibus stylo etiam inveniamus laudem: non tamen in iis est iste, si multos imitemur: quomodo dictio nunquam futura est æquabilis, & constans. Vnus igitur aliquis imitandus, isque optimus. Nam si bonum imitemur, non optimum, haud facile evademus boni, quia raro adæquamus, quem nobis æmulandum proposuimus. Meliores autem dare non possumus, quem qui vixere Iulii ac Augusti temporibus, quales ex profanis Tullius, Cæsar, Livius, & mox M. Seneca, Vellejus, Curtius, Fabius. Vnum autem imitari expedit; vel si quem addere velimus, is esto quam simillimus, ut si Tullio Fabium addamus. In eo autem, quem imitamur aliquantulum assidui esse debemus: neque ad proprietatem modo singularum vocum attendendum; sed etiam conjunctarum, ut quæ nomina his illis verbis, quæ verba his vel istis nominibus sociantur. Vtrumque horum sedulo exponit in Thesauro suo Rob. Stephanus. Claudicat vero hac parte toties recoctus Calepinus. Considerandus etiam particularum usus; de quo Tursellinus, & Stevvechius. Perutile vero, si, ut in Nomenclatore suo Iunius voces singulas retulit, atque resolvit ad certas classes; ita etiam faciamus in conjunctis, veluti quæ formulæ dicendi obtineant jure forensi, quæ in militari, quæ in rustica, & nautica, aliisque. Ad hæc dispiciendum in scriptore, quem nobis proposuimus, (præcipue in Tullio) quomodo sententiam ordiatur, continuet, claudat; quo pacto narret, ad aliud transseat, interroget, ratiocinetur; qua ratione exemplis illustret, vel aliena verba proponat, firmet, aut refellat. Atque utile etiam in codice quopiam, summa in pagina titulis hujusmodi annotatis, subdere inferius, quas formulas invenimus legendo, easque varias, ut major in imitando copia suppe-

tat, nec eadem semper chorda oberrando paupertatem nostram prodamus. Et tamen in formulis ejusmodi, & phrasi universa videndum, à quo, ubi, quando, & qua occasione, quidque dicatur? Nam variat stylus progenio tum dicentis, tum rerum, quæ dicuntur: aliterque loquimur in epistola, vel sermone familiari, aliter in disputationibus, aut artibus tradendis, aliter in texenda historia, aliter in concitato, ferventique dicendi genere, ut fere in causis forensibus. Imò ne par quidem ratio est in ordinatione verborum. In epistola enim (nisi fortè ob gravitatem argumenti assurgere debeamus) haud multum solliciti sumus, ne multæ concurrant vocales, ne multæ consonantes asperæ, ne multa grandia, aut exilia multa; utcumque ea latius sit misceri, verum subinde aliquis talium neglectus commendat, ideoque ipsa cura est incuria. At in oratione studiose ea sunt observanda: ac præterea curandum, ut periodica; ac numerosa sit oratio; ad suæcendæque aures, ut de soni diversitate judicium ferre valeant. Negligi hoc officium à pædatribus multis solet; sed mira venera addit orationi, ita ut pro his observatis, aut neglectis eadem oratio haud eadem videatur. Ex uno Tullio hæc optimè hauriri diximus superius, cum de Rhetorico sermonis ornatu ageremus. Puero autem post selectiores in omni argumento epistolas, legendæ etiam orationes faciliores, quales Catilinarie, & ad Cæsarem dictæ; postea accedet omnium perfectissima, pro Milone. Etiam ex philosophicis ejus viri quædam delibanda, ut Lælius, & Cato; quos sequuntur mox aurei officiorum libri. Nam sic eadem opera stylus magna capiet incrementa, & bona pars diletur philosophiæ moralis; sine cujus notitia non constat eloquentia, ut quæ philosophiæ practicæ, ut diximus, sit instrumentum.

Quos scriptores ad facultatem bene dicendi comparandam in primis legere conveniat, satis mihi videor exposuisse. Veni nunc ad alterum caput, quod est de imitatione, sive exercitatione styli, quæ facultatem perficit, imò penè sola artificem cit.

cit. Est vero alia pueris convenientior, alia majores exigit vires. Prior est duplex: una, si aliqua ex Tullio, aliove reddas verbum in lingua; post aliquot vero dies, modo bene sint expressa (de quo, si opus, doctor prius iudicium faciet) eadem à puero latine reddantur. Denique ex Tullianorum collatione iudicium fiat, quæ à magistro illo dicendi magistro melius dicta sint, quo pacto futurum, ut puer, quasi sub ipso Cicerone præsentì proficiat. Posterior exercitatio est, quando puer epistolam, vel historiolum sumit, non disconvenientem multum suis rebus; atque eam mutatis aliquibus suo accommodet instituto. E. G. Cicero varios in epistolis consolatur; ex harum una, vel pluribus consolatur fas erit sua excerpere, etiam verbatim periodos totas. Sic ex Tullio melius discet lineamenta sermonis Romani, & formare ipsum orationis corpus. At majoribus jam

viribus est opus, quando in argumento multum diverso imitatio fit eaque instituitur, ut non alteri pene omnia, sed multa etiam nobis debeantur, & quæ ex altero desumpta, ea etiam nostra plane videantur, quia, ut artificiosi fures solent, iis novam plane formam tribuimus. Cæterum cum initio quis in hoc exercetur, satius est pauca scribere, & tardè; non vero accipere, quæ statim se offerunt; sed quærere meliora, imò optima. Quin ne quidem aliquo usque jam in dicendi studio progressi industriam hanc omittere debemus. Siquidem qui facultatem benè dicendi comparavit, si ingenium quodammodo habeat in numerato, & ita usa veniat, ut ex temporali dictione sit opus, non incommode id præstabit: sed si dare propterea extemporali dictioni se volet semper, facilitate amittet bene dicendi facultatem.

NOTIZIE LITTERARIE

Inviata da N. N. Ferrarese al Sig. Francesco Farina Accademico.



Ite e Virtù di Suor Maria Catterina Corfini, Religiosa nel Venerabile Monistero del Corpus Domini di Modena, e della Sorella Smeralda Vicenzi Vergine della Compagnia di S. Orsola nella medesima Città, scritte da un Padre della Compagnia di Giesù che fù loro P. Spirituale. *Modena per il Capponi &c. 1697. in 4.*

Fù di tal odore la Religiosa Vita di queste due Vergini pochi anni sono mancate di Vita, che un Padre della Compagnia Venerabile che n'ebbe loro cura Spirituale ne assunse l'impegno di scriverne la loro Vita. E questa distribuita in quattro Libri, cioè tre contengono le gesta della Prima, & l'altro quelle della Seconda; cadaun Libro è diviso in tanti capi, secondo le materie di cui parlano; de' quali nel fine vi è un Indice commodissimo. Deriva la prima della Famiglia Corfini oriunda da Ferrara, e di poi traspiantata in Modena oggidì riguardevole; e venne alla luce l'anno 1667. morì del 1694. Nel secondo Libro al Capo 4. vi sono registrate alcune massime, che Suor Maria Catterina solea insinuare à quelle che confidavano in lei, sopra le quali copiosamente si discorre. Il quarto Libro tratta della Sorella Smeralda Vicenzi, Famiglia Modenese; Nacque questa l'anno 1666. e mancò del 1691. Vi sono pure in questo Libro nel capo 13. alcuni de' suoi detti più profittevoli alle anime, & nell'ultimo capo si rapporta un breve ragguaglio delle Virtù della Sorella Barbara Muratori nominata in questa Vita della Smeralda, data da un Padre della Venerabile Compagnia suo Confessore. Il tutto però con la protesta dell'humana fede, conforme il decreto della felice memoria di Urbano VIII. emanato 3. Giugno 1637.

Garboe

Carbognano illustrato dal Signore Fioravante Martinelli Romano.
In Roma per Francesco de Lazari fù d'Ignazio 1694. in 8.



Olte Opere manuscritte lasciò doppo il suo occaso il sempre studiosissimo Sig. Fioravante Martinelli, oltre le publicate dalle Stampe, comen'è verace testimonio l'eruditissimo Sig. K. Prospero Mandosio, nella sesta Centuria della sua Biblioteca Romana; nelle quali però non v'hà luoco la presente Opera, perche nata fuori di Patria, & non curata da possessori di quella, si smarì. Fù però fortunata perche corse in mano di chi la seppe, non ostante l'ingiurie del tempo, espore alla luce. Fù questi il Signor Bartolomeo Macchioni, il qual ritrovatala, la consignò al sopranotato Sig. Cav. Mandosio, che la fece honorare della Stampa; tanto grande a'l suo genio di vedere dal Mondo honorati i sudori de gli Eruditi.

Doppo una breve Prefatione fattagli dal Sig. Macchioni in notizia del ritrovamento di questa Storia, profeguisce il Libro il quale è diviso in 9. Capitoli. Nel primo discorre del sito di Carbognano; nel secondo della qualità dell'Aria; nel terzo l'etimologia del Nome dove s'espone il senso d'un fragmento Antico di Marmo che è in detta Carbognano; nel quarto dell'Antichità sua; nel quinto de' suoi primi habitatori; nel sesto, della Religione e pietà di questa Terra; nel settimo di varii accidenti, e de gli Uomini celebri, nel qual discorre di Gio: Giacomo Rizzi Cieco che fù Poeta non solo, soave, con un lungo Catalogo delle Opere di questo Cieco, e massime Poetiche. A questo Capitolo vi è una breve aggiunta del Macchioni nella quale da notizia di varie pitture che sono in questo luogo; nell'ottavo, si tratta de Signori che hanno posseduto Carbognano; nel nono poi scrive della comodità, e fecondità di Carbognano, e dell'industria della sua gente. Con che termina l'Opera di non poco utile a gli Storici. Questa Terra è nella Campagna di Roma.

L'Idea del perfetto Giudice d'Argine, ovvero modo di ben regolare l'Acque a conservatione del Ducato di Ferrara, Discorso di Petronio Lambresagni. In Ferrara nella Stampa Camerale 1692. in 4.



Uest'Opera per essere mancato di vita l'Autore nel tempo che Stampavasi, appena fù alla luce, che svanì; non essendovi chi la pubblicasse o la trasmettesse in altre Città, e perche è Opera di grand'utile nel genere del Regolamento dell'Acque, ho stimato bene pubblicarne questa notizia à profitto di professori di tal scienza, & à gloria di tanto Scrittore. L'Autore di quest'Opera per lo più nell'altre da lui publicate è andato, come in questa, con un nome mascherato, o di Fabio degli Allegri, o di Petronio Lambresagni, o d'altro, o pure è cognito senza alcun nome, forse per qualche fine da esso perseguito; mà horache con la sua morte hà compito lo scrivere, mi fò lecito lo svelare. Fù dunque questi l'Illustrissimo Sig. Marchese Alberto Penna Ferrarese, le di cui qualità furono conosciute ed approvate coll'incaricargli l'honorevole peso di Cittadino de Savii di Ferrara carica dispensata à più riguardevoli Personaggi sostenuta da

per il corso dell'anno 1689. e conferitagli dal gran Consiglio di questa nobilissima Città a riguardo della di lui massima prudenza, & economia da esso ben dimostrata nella amministrazione. Quale poi fosse il di lui buon genio di vedere innalzata la sua Patria, si vede nello splendidissimo Collegio de Nobili da esso fatto innalzare nella sua patria con investirlo di tutti i suoi Beni. Opera che (quand'altra fatta non ne avesse) resta ad eternarlo gloriosamente. L'Instituto però suo principale fu d'ivi allevare docti Giovani Ferraresi di non vulgare natale mà di povere fortune, nelle scienze liberali, lo quale Instituto si osserva à puntino; mà s'è accresciuto d'altra Nobiltà, che con stipendio proprio da diverse parti d'Italia ivi concorre; & è salito in augmento notabile. Lasciò questo Signore di vivere l'anno 1691. à 7. Febraro, e fu onorevolmente sepolto nella Chiesa di S. Domenico.

Scrisse, e pubblicò una compendiosa descrizione dello Stato di Ferrara in generale, delle sue parti in particolare Stampata l'anno 1663. in foglio reale, con molte Carte Geografiche dello Stato di Ferrara, e di più una Descrizione della Porta di S. Benedetto della Città di Ferrara, de luoghi deliziosi che erano attorno le mura di essa, e del residuo de Giardini Ducali. Stampata l'Anno 1671. in Padova per Mattio Cadorin in foglio.

Memoria Historica della Construttione, e Struttura de i trè Sostegni, e Stramazzi accanto il Pò di Volana fabricati l'anno 1675. in foglio.

Istruzione al Fattore di Campagna per essercitar netta, & diligentemente il suo ufficio anche di Mese in Mese per misurar terre, far fabriche, con altre necessarie osservazioni, anche rispetto à curar li mali, & infermità Bovine, data in luce per comun Benefizio sotto nome di Fabio Allegri. In Ferrara per il Pomatelli in 12.

L'Idea del Giudice d'Argine sopranotata, divisa in varii discorsi pieni di grande utilità à chi gli usarà per regolare i due nemici de lo Stato Ferrarese, Pò, & Reno, con la notizia delle guardie che in quelle Riviere si devono fare, & le cautelle abbisognevole per divertirlo dal danno del nostro Ducato.

Lasciò doppo di sè varii manuscritti Historici, Matematici, & Politici, & ancora scherzò nel tessere varii politi Romanzi. Fù delle Antichità di sua Patria ed altri Paesi assai instrutto, onde haveva raccolto uno studio di quelle assai nobile accompagnato con la sua sottilissima intelligenza.



Petri Danielis Huetii de Interpretatione Libri Duo: Quorum prior est de optimo genere interpretandi: Alter de claris Interpretibus. Præmittitur Elenchus operis, & plenissimus rerum Auctorum Index annectitur. Editio post Parisinam primam altera & emendatior. Stada Typis Caspari Holuveinii, apud Ernestum Golen 1680. in 8.



Onsignor Huetio, di cui si è parlato quì sopra a car. 22. tra varie e dottissime Opere da lui pubblicate, compose questo bellissimo Opuscolo *de Interpretatione*, all'ora che stava più attento alla Traduzione de' Commentarj d' Origene sopra la Sacra Scrittura. Egli lo divide in due Libri, ne quali per maniera di Dialogo introduce a discorrere su questo argomento Marco Casaubono, Fronton Duccio, e Giacopo Augustiniano.

Nel primo Libro insegna M. Huetio l'ottima strada a chi è vago d'interpretare gli Autori; e fa vedere che un buon interprete deve non solo adattarsi alla sentenza, e quanto può alle parole dello Scrittore; ma ancora al di lui più naturale carattere. Perciò si giudica assai degno di biasimo chi tradusse Aristotele, Scrittore assai smunto, ed oscuro con l'eloquenza di Tullio. Se ha del concitato Tucidide, non si snervi; se Senofonte del placido, non s'insprisca. Si conservi in Isocrate il numerofo, il grave in Demostene, il dolce in Teofrasto, e in Eratostene, se vi fosse, l'oscuro. Non presuma troppo di se stesso l'Interprete, perchè dalla sua presunzione ne nascerà il suo difetto. Nulla aggiunga, nulla sminuisca all'Originale, se brama che la Copia gli rassomigli. Alteri il meno che può lo stesso ordine delle parole, e tanto sconcerti l'armonia del periodo, quanto il richiede la natura, e la diversità degli Idiomi. Tanto principalmente richiedesi negl' Interpreti delle Sacre Scritture, *ubi, al dir di Girolamo (ep. 191.) & verborum ordo mysterium est.* Così n'è degno di lode quell'antico Interprete della Bibbia, Aquila Sinopeo; e se ne propongono un'utile esemplare Santes Pagnino, e Benedetto Arias Montano nelle loro versioni del Sacro Testo. Questa diligenza v'è necessaria, perchè nulla di terreno si framischj a quelle voci celesti, misteriosi oracoli dello Spirito Santo. Quasi eguale accuratezza si desidera negl' Interpreti de' SS. Padri, e Theologhi, ne quali alcuna volta l'alterazione d'una sola lettera, d'una sola virgola diede origine all'eresie, sparse nella Chiesa gli errori, ed occupò nella spozizione i Concilj. Ciò che per la dignità ricercano le Teologiche, esigono ancora per la loro difficoltà le Teoretiche discipline. Si ascolterebbe con riso chi facesse proclamare Archimede sopra la Sfera, Tolomeo su le stelle, e vestisse da Oratore il Metafisico Aristotele, il Geometra Euclide, l'Armonico Aristosseno, e Diofante l'Armetico.

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

Chi si rende prolisso per dar più lume alle cose, ne fa più tosto la Parafrasi, che la Versione. Fa dubbio senso una parola? lascia ne la libertà della spiegazione al Lettore, e non permettere che la tua opinione ne lo defraudi. Si concede una maggiore indulgenza a gl'interpreti de' Poeti. L'obbligazione del numero, e delle sillabe ne dà un bastevole fondamento. Basti nella lor Traduzione far quello che fa il verno degli alberi; ne scuote le frondi, mà perdona alle radici, ai rami, ed al tronco.

Date in generale le buone regole a gl'interpreti, e sciolte alcune opposizioni, che a' suoi insegnamenti come troppo austeri potriano farsi, ne conferma l'autorità con privati esempi de' migliori Interpreti Sacri e Profani, e con l'opinione de' più gravi Scrittori. Raccoglie nel fine di questo Libro con metodo, con brevità, e con chiarezza tutti gl'insegnamenti, e mette sotto agli occhj con tutta la perfezione quest'arte utilissima d'interpretare.

Nel secondo Libro discorre sopra i varj Interpreti d'ogni lingua, e scienza, dandone un esatto giudizio. Principia da quelli delle Sacre Carte. La più antica versione fu quella de 70 Vecchj, a preghiere del Rè Tolomeo Filadelfo, e con permissione di Eleazaro sommo Sacerdote degli Ebrei. Ciò avvenne 284 anni prima della nascita di Cristo, e l'anno secondo della 124 Olimpiade al computo di Eusebio. Il primo che dopo la morte di Cristo si affaticasse nella Version della Bibia, fu Aquila Sinopeo, che l'anno 120. sotto Adriano in Greco la trasferì. Seguirono sotto Commodo Teodotione da Efeso, sotto a Severo, ò a Marco Aurelio Simmaco Samaritano, e così molti altri in vario corso di tempi. Scorse le Greche Interpretazioni, esamina le Caldee, le Siriache, le Arabiche, le Etiopiche, e le Persiane. Quindi passa alle Latine. Considera la Volgata di S. Girolamo, quella di Agostino Giustiniano Vescovo di Nebbio, di Sebastiano Munstero, di Santes Pagnino, di Isidoro Clario Vescovo di Foligno, e di Leone Giuda compita da Teodoro Bibliandro, da Corrado Pellicano, e da Pietro Colino, l'anno 1543. pubblicata, e poi da Roberto Stefano accresciuta di Annotationi sotto il nome di Francesco Vatablo. Non perde di mira la Traduzione, che ne fecero Sebastiano Castiglione, Emanuele Tremellio, Francesco Giunio, ed altri successivamente. Passa quindi agl' Interpreti di varie lingue. Fra quelli degli Arabi celebra Adriano Guglielmo, e Tomaso Erpenio; Fra gli Ebrei Meitio Medico del Rè di Castiglia l'anno 1405. Moisè Aben Tibbon su'l fine del secolo decimoterzo, e molti altri; Fra i Greci Leto commemorato da Clemente Alessandrino, Cassio Dionisio Uticense, Sergio, Costante da Menfi, Giorgio Bizantino, Giovanni Duca, Costantino Asincrito, Giorgio Zigabeno, e dopo alcuni altri Massimo Planude, e Demetrio Cidonio. Più ampiamente si stende sovra gl' Interpreti Latini più numerosi di tutti questi. Principia da Costantino Monaco traduttore di molte Opere degli Arabi, e degli Ebrei. Sarebbe quì superfluo ripetere quanti Huertio ne riferisce. Dirò solo che tra gl' Italiani egli afferma essersi segnalati Lorenzo Valla, Leonardo Aretino, Ambrosio Camaldolense, Lapo Fiorentino, Francesco Filelfo, Angelo Poliziano, Annio da Viterbo, Nicolò Perotto, Giorgio Valla, Marsilio Ficino, Ermolao Barbaro, Nicolò Leonicensi, Leonico Tomeo, Gio: Bernardo Feliciano, Romolo e Pompilio Amasei, Pietro Vittorio, Natal Conti, Antonio Riccobono, Giunio Paolo Crasso, Pietro Galesini, e Federico Com mandino. Chiude poi l'Opera tratta con alcuni Interpreti della Francia, e con le lodi di Francesco Malerba suo Con-
tadino, nativo di Caen, Latinamente *Cadomum*, ottimo Poeta Francese.
Poicchè quì discorro di M. Huertio, mi trovo in obbligo di avvisare i Lettori di tre gravissimi errori, che sono scorsi per trascuraggine, due a carte 22. ed uno a car. 24. della Galleria, dove si parla d'un'altr'Opera di questo dottissimo Autore. Il primo si è, che in luoco de *Preparatione Evangelica* si deve leggere *de Demonstratione Evangelica*; Il secondo che in vece di *Caridea* si deve leggere *Cariclea*; Il terzo che in luoco d'*Isidoro Prodromo* si deve leggere di *Teodoro Prodromo*. Consimile errore di Nomi Proprij è corso a carte 108. do-

ve in vece di *Loreto Mattei*, stà scritto *Lorenzo Mattei*.

Prima di chiuder questo discorso aggiungerò che M. Huetio Precettore del Dolfino di Francia, uno de' 40 dell'Accademia Francese, nacque in Caen Città della Normandia; Fù Vescovo di Albrinca, poi di Soissons, e scrisse molte Opere fra le quali le giunte alla mia notizia son queste.

Indice dell' Opere Stampate da Pietro Daniele Huetio .

1 De Interpretatione Libri Duo. Parisiis 1661. in 4. & Stadæ, apud Herneſtum Goſlen 1680. in 8.

2 Sal ad Illuſtriſſimum Carolum Sanctæ Mauræum Ducem Montauſerium Sereniffimi Delphini Institutioni Præfectum . Parisiis 1668. in 8.

3 Origenis in Sacras Scripturas Commentaria, quæcunque reperiri potuerunt, præmiſſa diſſertatione de Vita & Scriptis Origenis cum Latina Interpretatione, Notis, & Obſervationibus. Volumen I. Rhotomagi, 1668. & Colonia 1685. in folio.

4 Origenis in Sacras Scripturas &c. Volumen II. Ibidem.

5 Traité de l'Origine des Romans. A Paris 1672. in 8. *Fù impreſſo queſt' Opuscolo aſieme con un Romanzo di Monſ. Segrain, intitolato Zaide, Iſtoria Spagnuola. Poi fù riſtampato più volte ſeparatamente, e la ſettima edizione fù.* A Paris, chez Thomas Moette 1693. in 2.

6 Demonstratio Evangelica ad Sereniffimum Delphinum. Volumen I. Parisiis 1673 in fol. *La Terza edizione di queſt' Opera correſſa ed accreſciuta uſcì.* Parisiis, apud Danieleum Horthemels 1690. in folio.

7 Demonstratio Evangelica &c. Volumen II. Ibidem.

8 Traité de la Situation du Paradis Terreſtre. A Meſſieurs de l'Academie Françoïſe. A Paris, chez Aniſſon 1691. in 12.

9 Censura Philoſophiæ Cartefianæ. Parisiis 1689. in 12. *Contro queſt' Opera hò veduto ſtampati due dottiffimi Libri. L'uno: Philoſophiæ Cartefianæ aduerſus Cenſuram P.D. Huetii Vindicatio, in qua pleraque intricatiora Cartefii loca clarè explanantur, Autore D. Andrea Petermano. Lipſiæ, apud I. C. Meyerum 1690. in 4. L'altro. Reponſe au Livre qui a pour titre. P.D. Huetii Cenſ. Philoſ. Cartes. ſervant d'eclairciſſement a toutes les parties de la Philoſophie, & ſour tout la Metaphyſique par Pietre Sylvain Regis. A Paris, chez Iean Cuſſon 1691. in 12. Di queſt' ultimo Autore abbiamo anche un dottiffimo libro concernente a queſta materia, il cui titolo è. Cours entier de la Philoſophie ſelon les principes de M. Deſcartes. A Amſterdam 1691. in 4.*


10 Almetanæ Quæſtiones de Concordia Rationis, & Fidei. Cadomi in 4. & Lipſiæ apud Io: Groſſi Viduam & Hæredes 1692. in 4.

11 Funus Claudii Salmaſii, & Iter Svecicum. Amſtelodami 1672. in 12. *ſono ſtampati queſti due opuscoli aſieme cum Theophili Hogerſi Poematibus Iuvenilibus.*

Di queſto dottiffimo Scrittore fanno menzione il Cinelli nella Bibl. Vol. Scanzia 7. Gli Attii Lipſiæ, la Bibliot. Vniverſ. il Konigio nella Bibliot. Vet. & Nova. Nicolò Heinfio in Epift. il Beccardo in Hierozoico; ed altri molti.



Lettera del Sig. Diacinto Cestoni al Sig. Antonio Valsinieri, che lo ricercava, come persona vicina al Mare, e che ne poteva aver fatta l'Osservazione, *Se l'Alga marina faccia il Fiore, ed il Seme, o se nasca dalla Putredine, o spontaneamente ne fondi del Mare, come pensava il Morison citato, e lodato da un'eruditissimo Moderno, le di cui parole sono Puto certo certius has omnes, sive Alge, sive Fucorum minimorum species plantas maritimas imperfectas sponte nasci, quandoquidem nec Florem, nec Semen producant.*



- A Pianta dell'Alga Marina delineata più piccola del naturale.
 B Frutti dell'Alga attaccati al fusto delineati più piccoli del naturale.
 C Frutto spiccato dal fusto delineato nella sua naturale grandezza.
 D Mandola, o sia seme uscito dal frutto, delineato nella sua naturale grandezza.
 E Seme, o sia Mandola caduta nel fondo del Mare germogliato, e delineato nella sua naturale grandezza.

Rive-

Riveritissimo Signore.



A sospettato con ragione V. S. Eccellentissima della verità della Proposizione del *Morison*, perche in fatti è molto tempo, che l'hò trovata falsa coll'esperienza. Questa è il più bel raggio, che possa fuggare le antiche nebbie, e lasciare una volta abbandonata, e negletta ne fanghi la stomacosa *Purdine* indegna di tante lodi, e di tante prerogative, che sovente vincono, e fanno arrossare la Natura medesima. Ed eccone l'osservato con tutta sincerità, descritto con tutta candidezza.

L'Alga Marina è una Pianta volgarissima, che d'ogni tempo per i fondi del Mare verdeggia, perloche potrebbe anco essere chiamata *Sempreviva*, ovvero *Pianta perpetua*. Alligna copiosamente a ridosso degli Scogli, e ne' più alti fondi del Mare (sebbene se ne vede ancora ne bassi fondi) ed ivi più facilmente, che in qualsivoglia altro luogo vi cresce, per non essere cotanto sottoposta all'empito dell'onde. In que' luoghi, dove più copiosamente vi alligna, vi forma una gran piazza d'innumerabili Ceppaie fortemente attaccate in quel fangaccio, concatenandosi una coll'altra per meglio resistere a colpi del Mare. E quel tal luogo (da questi Pescatori Livornesi) viene chiamato Ricciaia; e con ragione, imperciocche quivi veramente fanno, e moltiplicano li Ricci Marini, essendol'Alga il loro cibo naturale. Questa Pianta hà le sue radici serpeggianti nel sopradetto luogo all'uso della Gramigna, quali si osservano di diverse lunghezze, ma per lo più le hò trovate lunghe un braccio Fiorentino in circa. Quando sono radici giovani sogliono per ordinario essere grosse quanto il dito piccolo della mano, e tutte guarnite con ispessi nodi. Mantengono al di fuori un certo colore lionato scuro, somigliantissimo a quello della radice del Cippero longo detta comunemente con vocabolo Spagnolo *Cunzia*. Elleno però sono sempre coperte dall'bronconi delle foglie vecchie, che annualmente gli cadono, e questi gli restano attaccati d'intorno morti affatto, e secchi, ed in progresso di tempo si sfilacciano, e diventano pelosi, e spelacchiati (siccome rappresenta una porzione d'essa Pianta nella Tavola annessa delineata dalla diligente mano del Signor Iacche Colonnello con li suoi frutti attaccati, distaccati, e germoglianti ricavati, e disegnati dal naturale) e da quei peli, che di mano in mano si vanno distaccando, sono poi fabbricate (mediante l'incessante moto dell'onde) quelle tante, e tante palle Marine, che si ritrovano a' lidi del Mare, credute da alcuni (ma però falsamente) frutti dell'Alga.

Aperte le suddette radici si trovano al di dentro tutte fibrose, e forti, e d'un bellissimo color di carne, similissimo altresì a quello del fiore di Pesco, di sapore falsedinoso, grave, ed acuto, e d'odore anzi grato, che dispiacente. Provai a far cuocere in acqua dolce alcune di esse radici più giovani ben tritate, e mi resero un bellissimo decotto rosso, e risplendente.

Le radici predette, e particolarmente le più giovani, sogliono nella Primavera in circa rigermogliare, e gettar fuori da ciascheduno de' loro nodi un mucchietto di foglie in numero di 4. 5. o 6. ed alle volte più, ma però non meno di quattro, siccome nella Tavola si vede.

Queste foglie crescono più, e meno, secondo che più, o meno sono lontane dal lido; ed in fatti ne' maggiori fondi ne hò trovate di quelle, che erano più lunghe di tre braccia Fiorentine, ed avendone osservata la di loro larghezza, mi sono sempre parse ugualmente larghe sì nel loro principio, che in mezzo fino alla cima. Queste foglie, abbenche ver-

di, tri-

di, tritate, e bollite in acqua comune fanno anch'esse il decotto di color rosso, ma non però della vivacità di quello delle radici.

Nel bel mezzo de' suddetti mucchietti di foglie, che spuntano da sopraccennati nodi delle radici, vi scaturisce una foglia assai più stretta, un poco però più grossetta di polpa delle altre, quale io chiamo col nome di fusto, mentre questa nella sua sommità produce i veri verissimi frutti dell'Alga in numero per lo più di quattro, o sei (secondo le disposizioni) i quali vi stanno attaccati mediante un certo gambetto rotondo, che scaturisce in mezzo di alcune piccole foglie, le quali nascono nella sommità del medesimo fusto, come dalla figura terza, ed in quella guisa se ne stanno fin' alla loro maturazione, o per dir meglio fin' a tanto, che sieno pervenuti ad ogni loro perfezione maggiore. Questo fusto non s'alza, ne si allunga quanto le altre foglie, ma resta molto più corto, ed i più lunghi, che mi sia accaduto di vedere, non sono mai stati più d'un braccio scarso. I frutti predetti crescono, e si vedono spuntare nel principio della Primavera di color verdi, e vanno ingrossandosi appoco appoco per tutto quanto il corso di quella stagione fino al principio dell'Estate, nel qual tempo diventano della loro maggior grandezza, e figura, la quale è come quella delle ordinarie olive verdi acerbe, e simili altresì ad alcune forte di Ghiande di Quercia, quando sono ancor elle verdi, e non mature, come dalla figura C. Questi frutti racchiudono entro di loro l'anima, o sia il seme fatto in forma d'una Mandola, una delle di cui estremità forma un'angolo acuto, e l'altra ottuso senz'altra considerabile differenza, se non che da una parte laterale resta un poco incavato nel mezzo da una certa fossetta. Il guscio poi, o sia frutto, nel quale stà racchiusa la Mandola, egli è grosso, polputo, e di sostanza interna verdiccia. Uno di cotesti frutti interi pesa in circa un'ottavo d'oncia; ed il guscio di per sè senza l'anima pesa due danari, e mezzo scarso in circa, e la Mandola pesa in circa dodici in quindici grani, altre più, altre meno, perche ve ne sono, e delle maggiori, e delle minori; conforme succede in tutte le altre cose.

Quando li soprammentovati frutti sono maturi (il che suol succedere nella fine della Primavera, e principio d'Estate) si distaccano dal loro fusto, e subito distaccatisi (come che ciascheduno di loro tutto assieme forma una mole men grave dell'acqua salata) se ne vengono a galla, quindi dall'onde sono trasportati in quà, ed in là per il Mare, secondo li venti, che soffiano, onde a i lidi se ne vedono in quantità tanto grande, che se ne potrebbero caricare Barcate intere.

Da questi Marinari, e Pescatori vengono chiamati fiori dell'Alga, da altri ghiande, o Vlive di Mare. Mi è stato asserito da alcuni schiavi Bisertini, che in Biserta ve ne sono in grandissima copia, e che comunemente vengono nominati *Dattoli dell'Alga*. Egli è da sapere, che cotesti frutti nel distaccarsi, che fanno dal loro fusto, non portano seco annesso alcun gambo, avendo solamente dalla parte della spiccatura un piccolo foramento, il quale in poco tempo dilatandosi viene finalmente a dividersi in quattro, o cinque parti fino alla metà del frutto, aprendosi in quella guisa, che fa il fiore del Melagrano, dalla quale apertura poi viene adagio adagio ad uscirne il seme, o sia mandola, che dentro si racchiude, la quale uscendo un poco germogliata, conforme rappresenta la figura D, è probabile, che principiando nell'istesso guscio a germogliare venga a fare una tal qual forza col suo germoglio per farsi strada dalla parte più acuta del frutto, ma che non potendoli ciò riuscire, per essere il medesimo frutto da quella stessa estremità benissimo ferrato, e resistente, cominci appoco appoco a retrocedere verso la parte opposta, dove si è l'apertura, e quella vie più dilatando, faccia sì che il frutto predetto si apra, conforme dissi fino alla di lui metà, sicche dilatata a quel segno possa agevolmente, e senza alcuna resistenza uscirne da quello la Mandola, siccome in fatti succede. Separata si adunque la Mandola dal suo guscio in questa, o in altra maniera, che esser si voglia, se ne precipita immediatamente al fondo del Mare per cagione della sua maggiore gra-

re gravità specifica (la dove prima se'ne stava a galla, perche ella era racchiusa in quel guscio più leggiero) e quel suo piccolo germoglio serve lui in questo caso d'istromento per fare, che la parte più acuta del seme, che è appunto quella, da dove spunta il germoglio, risguardi sempre la parte superiore, acciocche il medesimo seme possa più facilmente andare, e calare ad impiantarli nel fondo con quell'altra sua estremità ottusa, dalla quale deve pullulare la radica per barbicarsi; dico la radica, poicche ho osservato, che per quella parte n' esce solamente una con tutto che il seme, o sia la Mandola ne abbia dell'altre, ma queste escono da dove spunta il germoglio, e vanno ancor esse, conforme l'altra, per in giù al contrario di quello, che fanno le foglie, come si vede dalla figura E, del rimanente questo seme mai si sparte, ne hà alcun luogo da potere spartirsi, come fanno le Mandole, ed altri moltissimi semi, ma sempre rimane dalle sue parti laterali perfettamente ferrato, ed unito, ne da quelle in alcun tempo vi germogliano mai radiche di sorta alcuna, ma resta essa sostanza (quale è assai dura, e forte) per somministrare l'alimento necessario tanto alle radiche, quanto alle foglie, che vanno germogliando, ed ingrossando anch'esse, e in questo modo lo stesso seme, o sia mandola viene a diventar ceppo, e radica, senza (conforme dissimo) che egli s'apra dalle parti, ne che tanpoco si putrefaccia.

Precipitato, che è il seme al fondo del Mare nel modo sopradetto, il guscio, nel quale era racchiuso, resta voto, e galleggiante sulla superficie dell'Acqua, e così v'è vagando per l'onde, fintanto che marcita la sua interna polpa, vi rimane la sua membrana esteriore, come una pellicciattola di color di ruggine, delle quali a lidi del mare se ne vedono in grandissima copia nell'Estate, che è quanto per servirla &c. Livorno &c. 1697.

Francisci Bernardini Ferrarii Mediolanensis de Ritu Sacrarum Ecclesiae veteris Concionum, cum Praefatione Ioh. Georgij Grevii. Ultrajecti ex Officina Vvilelmi Brodelet. 1692. 8.



Questa è la terza volta, che è stata Stampata quest'Opra del Sig. Ferrari; poichè già fù stampata in Milano, e poi in Lione di Francia. Ella è divisa in tre Libri, nel primo de' quali l'Eruditissimo Autore espone la definizione delle Prediche antiche; cerca se si potessero dire dispute, e li Predicatori disputanti, o pure Dottrine, e i Predicatori Dottori. Insegna come anticamente si convocassero i Fedeli alla Predica, &c. Nel secondo libro mostra, che l'ufficio di predicare fosse anticamente proprio de' Vescovi, e quando questi non potevano farlo, predicare altri per loro, o pure predicavano per mezzo di lettere; Insegna, che qualche volta, e massime nelle gravi persecuzioni anticamente predicassero li Diaconi, e che a Laici, e alle Donne fù vietato il pubblicamente predicare; Se si predicasse sedendo in piedi; che alle Prediche erano separati i Maschi dalle Femine, i Laici da' Cherici, le Vergini dalle Maritate. Nel terzo, ed ultimo libro mostra i luoghi dove si predicava nella primitiva Chiesa; quando la nostra Santa Fede era ancora Bambina.

Questo erudito Autore oltre à quest'Opra hà date alle Stampe altre sue belle fatte, quali sono le seguenti.

De Antiquo Ecclesiasticarum Epistolarum genere. De veterum Acclamationibus & Plausu.

Lasciò poi anche dopo la sua morte varie Opere MM.SS. da stamparsi, ma peranche non si sono vedute, cioè *de Annulis. De Funere Christiano. De Artificio manu loquela. Obscuriorum in Ecclesiastica Antiquitate Vocum Illustratio. De multiplici Luminis instrumento apud veteres. De pedum tegumento, & ornatu; Et Athenae Mediolanenses.* Tutte Opere colme di curiosissima eruditione, che rendono col nome dell'Autore, quello anche della sua Famiglia perpetuamente famoso.

Offer-

TRATTATO DI PACE

*Trà Sua Maestà Cattolica, e Sua Maestà Christianissima,
conclusa nel Castello di Rysvvyck
alli 20 di Settembre. 1697*

IN Nome d'Iddio, e della Santissima Trinità, à tutti presenti, e futuri sia notorio, che durante il corso della più sanguinosa Guerra, colla quale l'Europa da lungo tempo sia stata afflitta, hà piaciuto alla Divina Provvidenza di preparar alla Christianità il fine de' suoi mali nel conservar un'ardente desiderio della Pace ne' Cuori dell'Elcissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Carlo Secondo, Rè Cattolico delle Spagne; e dell'Elcissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Ludovico XIV. per la Grazia d'Iddio Rè Christianissimo di Francia, e di Navarra; liquali bramando ugualmente di concorre da buona fede, e quanto gli è possibile, al ristabilimento della publica tranquillità, nè havendo altra mira, che di renderla solida, e perpetua coll'equità delle sue Condizioni; dette loro Maestà hanno unanimamente acconsentito primieramente à riconoscere per tal effetto la Mediazione dell'Elcissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe di gloriosa Memoria Carlo XI. per la Dio Grazia Rè di Suezia, de' Gothi, e de' Vandali; mà havendo una morte precipitata tolta la speranza, che tutta l'Europa haveva giustamente concepita del felice effetto de' suoi Consigli, e de' suoi buoni uffizii, hanno le prefate loro Maestà, persistendo nella risoluzione di fermar l'effusione di tanto Sangue Christiano, stimato di non potere fare meglio, che di continuare à riconoscere nella medesima qualità l'Al-

tissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Carlo XII. Rè di Suezia suo Figlio, e suo Successore, il quale da sua parte hà continuato anco le medesime cure per l'avanzamento della Pace trà le loro Maestà Cattolica, e Christianissima, nelle Conferenze tenutesi per tal effetto nel Castello di Rysvvyck nella Provincia di Olanda, tra gli Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii nominati da parte, & altra: Cioè dalla parte di Sua Maestà Cattolica il Sig. Don Francesco Bernardo di Quiros, Cavaliere dell'Ordine di S. Giacomo, Consigliere del Rè nel suo Consiglio Regio, e Supremo di Castiglia; & il Sig. Ludovico Alessandro di Stockaert, Conte di Tirimont, Barone di Gaesbeke, Consigliere del Consiglio Supremo di Stato de' Paesi Bassi à Madrid, di quelli di Stato, e Privato ne' istessi Paesi: E dalla parte di Sua Maestà Christianissima, il Sig. Nicolao Augusto di Harlay Cavaliere, Signore di Bonneuil, Conte di Cily, Consigliere Ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato; il Sig. Ludovico Cavaliere Verjus, Conte di Crecy, Consigliere ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato, Marchese di Freon, Barone di Cauvay, Signore di Boulay, due Chiese, di Forte Isola, di Mauillet, & altri Luoghi; & il Sig. Francesco di Callieres Cavaliere, Signore di Callieres della Rochechellay, e di Gigny: Liquali, doppo haver implorata l'Assistenza Divina, & haverli comunicate rispettivamente le loro Plenipotenze, delle quali le Copie saranno inserite da parola

P in

Tom. II. Par. IV.

in parola al fine del presente Trattato, e fattane dovutamente il cambio coll' intervento, & interposizione del Sig. Nicolao Barone di Lilienroot, Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario di Sua Maestà il Rè di Svezia, che hà sostenuta la Funzione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capacità, e tutta l'equità necessaria; essi farebbero convenuti alla Gloria di Dio, e per il Bene della Christianità, nelle Condizioni, delle quali segue il tenore;

I

Si è convenuto, & accordato, che nell'avvenire vi sarà una buona, ferma, e durabile Pace, Confederazione; e perpetua Alleanza, & Amicizia trà li Rè Cattolico, e Christianissimo, loro Figliuoli nati, e nascituri, loro Eredi, e Successori, loro Regni, Stati, Paesi, e Sudditi; che si amaranno vicendevolmente come buoni Fratelli, procurando da tutto il loro potere il Bene, l'Onore, e la Riputazione l'uno dell'altro, & evitando da buona fede, e tanto che gli sarà possibile, quello che potrebbe causargli reciprocamente qualche danno.

II

In conseguenza di questa Pace, e buona Unione, cessaranno tutti gli Atti di ostilità trà detti Signori Rè, loro Sudditi, e Vassalli, tanto per Mare, & altre Acque, come per Terra, e generalmente in tutti i Luoghi, dove la Guerra si fa colle Armi delle loro Maestà, sì trà le loro Armate, come trà le Guarnigioni delle loro Piazze; e se vi si fosse contravenuto per la Presa di una, ò più Piazze, sia per attacco, per sorpresa, ò per intelligenza; anzi se si facessero prigionieri, ò che si commetteffero altri Atti di ostilità per caso, od altrimenti, la contravvenzione sarà riparata da parte, & altra, di buona fede, senza ritardo, nè difficoltà, restituendo senza alcuna diminuzione quello sarà stato occupato, come ancora li prigionieri senza ranzone, nè pagamento di spesa.

III

Tutti li soggetti d'Inimicizia, ò di di-

intelligenza, restaranno estinti, & aboliti per sempre. Vi sarà da parte & altra oblivione, & amnistia perpetua di quanto è fatto durante la Guerra presente, ò a futura occasione, senza che si possi all'avvenire sotto alcun colore, diretta nè indirettamente, farne alcuna ricerca, per via di Giustizia od altrimenti, sotto qualsivogliano pretesti; ed etteloro Maestà, ne i di loro Sudditi, Servitori, & Aderenti, non potranno testimoniarne risentimento, nè pretendere alcuna sorte di riparazione.

IV

Saranno rimesse, e lasciate nel Possesso, Dominio, e Sovranità di Sua Maestà Cattolica, le Piazze di Girona, Roses, e Belver, nello stato in cui sono state prese, coll' Artiglieria trovata vi si nell'istesso tempo, e tutte le altre Città, Piazze, Forti, Luoghi, e Castellanie generalmente qualsivogliano, che sono state occupate durante questa Guerra dalle Armi di Sua Maestà Christianissima, e dopo li Trattati di Nimega, nel Principato di Cattalogna, ò altrove in Ispagna, le loro Appartenenze, Dipendenze, & Annessioni, saranno rimesse nello stato, in cui presentemente si trovano, senza ritenersene niente, riservare, sminuire, nè deteriorare. Sarà rimessa parimente nel Potere, e Dominio, e Sovranità di Sua Maestà Cattolica, la Città di Barcellona, Forte, e Fortificazioni dipendenti, con tutta l'Artiglieria, nello stato, in cui tutto si è trovato nel giorno della Presa, con tutte le Appartenenze, Dipendenze, & Annessioni.

V

La Città e Fortezza di Lucemburgo nello stato, in cui presentemente si trova, senza niente demolirvi, mutare, sminuire, indebolire, ò deteriorare Lavori, Forti, e Fortificazioni di essa, coll' Artiglieria trovata vi si al tempo della Presa: come ancora la Provincia, e Ducato di Lucemburgo, e la Contea di Chiny in tutte le loro appartenenze, e tutto quello che comprendono colle loro Appartenenze, Dipendenze, & Annessioni, saranno restituiti, e rimessi nel Potere, Sovranità, Dominio, e Possesso del Rè Cattolico, di buona fede, affine di

oderli detto Signore Rè Cattolico nel medesimo modo, come hà fatto, ò potuto fare all'ora, & avant' il Trattato di Nimega, senza ritenerne, nè riservarne niente, non quello, che n'è stato ceduto à Sua Maestà Christianissima per il precedente Trattato di Pace.

VI.

La Fortezza di Charleroy sarà parimente rimessa nel Potere, e sotto Sovranità di Sua Maestà Cattolica, colla sua Dipendenza, nello stato, in cui presentemente ella si ritrova, senza rompervi niente, demolire, indebolire, nè deteriorare; come anco l'Artiglieria, che vi si trovava all'ora quando fu presa.

VII.

Sarà rimessa anco alla Sovranità, Dominio, e possesso di Sua Maestà Cattolica la Città di Mons Capitale della Provincia di Hannonia co i suoi Lavori, e Fortificazioni nello stato, in cui ora si trovano, senza rompervi niente, demolire, indebolire, nè deteriorare; insieme l'Artiglieria trovavasi nel tempo della Presa, e la Giurisdizione, e l'Preposto, Appartenenze, e Dipendenze della medesima Città in tutta sua consistenza, nel modo come il Rè Cattolico le hà godute, ò potuto godere all'ora, & avanti detto Trattato; come anco la Città di Ath nello stato in cui era nel tempo della sua ultima Presa, senza rompervi, demolire, indebolire, nè deteriorare niente dei suoi Lavori, coll' Artiglieria trovavasi in detto giorno, insieme la Giurisdizione, Castellania, Appartenenze, Dipendenze, & Annessioni di detta Città, come esse sono state cedute per il Trattato di Nimega, alla riserva dei Luoghi quì sotto; cioè, il Borgho d' Anthoin, Vaux, Guarain, Ramecroix, Belthome, Constantin, il Feudo di Paradis, essendo detti ultimi dei rinframmenti del Territorio di Tournay, e detto Feudo di Paradis, in quanto contribuisce col Villagio di Kain, il Monte di S. Audebert detto della Trinità, Fontenoy, Maubray, Hernies, Calvelle, e Viers, colle loro Parocchie, Appartenenze, e Dipendenze, senza riservarsene niente, resteranno nel Possesso, e Sovranità di

Sua Maestà Christianissima, la Provincia di Hannonia restando nel resto nella Sovranità di Sua Maestà Cattolica, nondimeno senza pregiudizio di quello, ch'è stato ceduto à Sua Maestà Christianissima per i precedenti Trattati.

VIII.

Sarà rimessa nel Potere, Dominio, Sovranità, e Possesso di Sua Maestà Cattolica la Città di Courtray, nello stato presente, coll' Artiglieria trovavasi nel tempo della ultima Presa: insieme la Castellania di detta Città, Appartenenze, Dipendenze, & Annessioni, conformemente al Trattato di Nimega.

IX.

Il prefato Signor Rè Christianissimo farà anco restituire à Sua Maestà Cattolica tutte le Città, Piazze, Forti, Castelli, e Posti, che le sue Armate hanno, ò potrebbero haver occupati fino al giorno della Pace, anzi doppo la medesima in qualunque luogo del Mondo fossero situati; come parimente Sua Maestà Cattolica farà restituire à Sua Maestà Christianissima tutte le Piazze, Forti, Castelli, e Posti, che le sue Armate potrebbero haver occupati durante questa Guerra fino al giorno della Pubblicazione della Pace, & in qualunque luogo siano situati.

X.

Tutti i Luoghi, Città, Borghi, Piazze, e Villaggi, che il Rè Christianissimo hà occupati, e riuniti doppo il Trattato di Nimega nelle Provincie di Lucemburgo, Namur, Barbante, Fiandra, Hannonia, & altre Provincie del Paese Basso, secondo la lista di dette Riunioni prodotte dalla parte di Sua Maestà Cattolica negli Atti di questa Negoziazione, e della quale la Copia sarà annessa al presente Trattato, restaranno à Sua Maestà Cattolica assolutamente, e per sempre alla riserva delle 82 Città, Borghi, Luoghi, e Villaggi contenuti nella lista di eccezzione, laquale anco è stata data dalla parte di Sua Maestà Christianissima, e che dalla medesima vengono pretesi per ragioni delle Dipendenze delle Città di Charlemont, Maubeuge, & altre cedute à Sua Maestà Christianissima

P 2 per

per li Trattati di Acquisgrana, e di Nimega; in riguardo de' quali 82 Luoghi suddetti solamente, di che parimente sarà annessa la Lista al presente Trattato, si è restato d'accordo, che subito dopo la sottoscrizione del Trattato presente saranno nominati Commissarii d'ambe le parti, tanto per regolar al quale de i due Rè detti 82 Città, Borghi, Luoghi, ò Villaggi, ò qualcheduno di essi, doveranno restar, & appartenere, come per convenire nelle mutazioni à farsi di Luoghi, e Villaggi inferrati nei Paesi della Dominazione dell'uno, ò dell'altro, & in caso che detti Commissarii non potessero restare d'accordo trà le loro Maestà Cattolica, e Christianissima, ne rimetteranno la ultima Decisione al Giudizio de i Signori Stati Generali delle Provincie Unite, che detti Signori Rè hanno reciprocamente acconsentito di prendere per arbitri, senza pregiudizio però degli Ambasciatori Plenipotenziarii di detti Signori Rè Cattolico, e Christianissimo, di convenirne peraltro amichevolmente frà di loro, anzi avanti la Ratificazione del Trattato presente, s'è possibile mediante di che tutte le difficoltà tanto in riguardo di dette Riunioni, come dei Limiti, e dipendenze, restaranno d'ambe le parti intieramente sopite, e terminate: in conseguenza cesseranno tutte Sollecitazioni, Sentenze, Separazioni, Incorporazioni, Commissioni, Decretamenti, Confiscazioni, Riunioni, Dichiarazioni, Regolamenti, Editti, e tutti Atti generalmente qualsivogliano, dati in Nome, e dalla parte di Sua Maestà Christianissima per ragione di dette Riunioni, sia dal Parlamento, ò Camera stabilita à Metz, sia da tutti altri Tribunali di Giustizia, Intendente, Commissarii, ò Delegazioni contro Sua Maestà Cattolica, e suoi Sudditi, e faranno rivocati, & annichilati per sempre, come se mai fossero stati; e di più le Generalità di dette Provincie restaranno à Sua Maestà Cattolica, alla riserva di tutte le Città, Piazze, e Luoghi ceduti à Sua Maestà Christianissima nelli precedenti Trattati, colle Appartenenze, e Dipendenze.

XI.

Tutte le Piazze, Città, Borghi, Luoghi, e Villaggi, Circostanze, Dipendenze, & Annessioni quì sopra rimessi, e ceduti da Sua Maestà Christianissima, senza riservarne, nè ritenerne cos'alcuna, rientreranno nel Possesso di Sua Maestà Cattolica, per godere li medesimi, e tutte le Prerogative, Vantaggi, Profitti, & Entrate, che ne dipendono, coll'istessa distesa, e nei medesimi Dritti di Proprietà, Dominio, e Sovranità, che Ella ne godeva avanti la ultima Guerra, all'ora, & avanti il Trattato di Acquisgrana, e di Nimega, e nel medesimo modo come l'ha potuto, ò dovuto godere.

XII.

La Restituzione delle prefate Piazze si farà dalla parte di detto Signor Rè Christianissimo realmente, e di buona fede, senza ritardo, ne difficoltà per qualsivoglia causa, & occasione à quello, od à quelli, che faranno à ciò deputati da detto Signor Rè Cattolico, immediatamente dopo la Ratificazione del presente Trattato, senza niente demolire, indebolire, sminuire, ò danneggiare in alcuna sorte di dette Città, e senza che si possi pretendere, ne domandar alcun rimborso per le Fortificazioni, Edifizii Publici, e Fabriche fatte à dette Piazze, ne per il pagamento di quello che potrebbe essere dovuto a' Soldati, e Gente di Guerra, che vi si trovaranno nel tempo della Restituzione.

XIII.

Il Rè Christianissimo farà ritirare da tutte le sudette Piazze, ch'egli rimette al Rè Cattolico, tutta l'Artiglieria, che detta Sua Maestà hà fatto apportare nelle Città medesime, dopo che queste sono state prese, tutta la Polvere, Pelle, Armi, Viveri, & altre Munizioni, che vi si trovaranno, all'ora quando faranno restituite à Sua Maestà Cattolica; e quelli, ch'il Rè Christianissimo haverà commessi per tal effetto, potranno servirsi durante due Mesi de i Carri, e Barche del Paese: haveranno il passaggio libero tanto per acqua, come per terra, per fare trasportare dette Munizioni nelle Piazze di Sua Maestà Christianissima le più vicine. Li Governatori, Com-

mandanti, Uffiziali, e Magistrati delle Piazze, e Paesi così restituiti, faranno dare tutte le facilità, che dipenderanno da essi, per la vettura, e condotta di detta Artilleria, e Munizioni: gli Uffiziali, Soldati, e Gente da Guerra, che usciranno dalle dette Piazze, potranno anco ritirarne, e portare via li Mobili à loro appartenenti, senza che gli sia lecito d'effigger alcuna cosa dagli Abitanti di dette Piazze, e del Paese aperto, nè di danneggiare le Case, nè di portare via alcuna cosa appartenente agli Abitanti.

X I V.

Li Prigionieri di qualunque natura, e condizione, che possino essere, faranno posti in libertà d'ambe le parti senza ranzione, subito dopo il cambio delle ratificazioni, pagando la loro spesa, e quello che potrebbero d'altronde legittimamente dovere. E se qualcheduni fossero stati posti nelle Galere di dette loro Maestà, all'occasione, e per disgrazia solamente delle menzionate Guerre, essi faranno prontamente liberati, e posti in libertà senz'alcun ritardo, nè difficoltà, per qualsivisa causa, & occasione, e senza, che se gli possi dimandar in tal caso alcuna cosa per la loro ranzione, o per la loro spesa.

X V.

Per mezzo di questa Pace, e stretta Amicitia, li Sudditi qualsivogliano d'ambe le parti potranno, osservando le Leggi, Usanze, e Costumi del Paese, andare, venire, dimorare, trafficare, e ritornare al Paese dell'uno, e dell'altro, come buoni Mercanti, & in tal modo come gli parerà, tanto per Terra, come per Mare, & altre Maniere, trattar, e negoziar insieme; e saranno sostenuti, e difesi li Sudditi nel Paese dell'altro, come proprii Sudditi, pagando ragionevolmente li Dritti in tutti li Luoghi acostumati, & altri, che da detto Rè, o da i loro Successori faranno imposti.

X V I.

Tutte le Scritture, Lettere, Documenti concernenti li Paesi, Terre, e Signorie, faranno cedute, e restituite à detti Signori Rè, per il presente Trattato di Pace,

faranno consegnati, e dati a buona fede d'ambe le parti in trè Mesi, doppo che le Ratificazioni del presente Trattato faranno state permutate, in qualunque luogo, che dette Scritture, e Documenti possino trovarsi, anco quelli, che faranno stati levati dalla Cittadella di Gante, e dalla Camera de' Conti di Lilla.

X V I I.

Le Contribuzioni stabilite, o dimandate d'ambe le parti, Ripresaglie, Missioni di Foraggio, Grani, Legna, Bestiame, Utensili, & altre sorti d'Imposizioni sul Paese dell'uno, e dell'altro Sovrano, cessaranno subito doppo la Ratificazione del presente Trattato; e tutte le restanti o decorse, che non possono essere dovute, non si potranno reciprocamente effiggere, sotto qualsivoglia titolo, e pretesto.

X V I I I.

Tutti li Sudditi d'ambe le parti, Ecclesiastici, e Secolari, Corpi, Comunità, Università, e Colleggii, faranno ristabiliti tanto nel godimento degli Onori, Dignità, e Benefizii, de' quali erano provvisti avanti la Guerra, come in quello di tutti, & ogn'uno loro Dritti, & Beni mobili, & immobili, Rendite di Riscatto, di che li Capitali restano in essistenza, e Rendite in Vita, prese, & occupate fin da detto tempo, tanto all'occasione della Guerra, che per avere seguito il Partito contrario, insieme de' loro Dritti, Azzioni, e Successioni à essi sopravvenute, anco fin dalla Guerra cominciata, senza potere però niente dimandare, nè pretendere de' frutti, & entrate ricevute, e decorse durante questa Guerra fin dal sequestro di detti Beni immobili, Rendite, e Benefizii fino al giorno della pubblicazione del presente Trattato.

X I X.

Nè potranno similmente niente dimandare, nè pretendere de' Debiti, Effetti, e Mobili, che faranno stati confiscati avanti detto giorno, senza che mai li Creditori di tali Debiti, e Depositarii di tali Effetti, & i loro Eredi, o havendo causa, ne possino fare sollecitazione, nè pretenderne ricupero; liquali ristabilimenti, nella forma sudetta, s'intenderanno in favore di quelli,

quelli, che haveranno seguito il Partito contrario; di modo ch'essi rientreranno per mezzo del Trattato presente, nella Grazia del loro Rè, e Principe Sovrano, come anco ne' loro Beni, tali come questi si troveranno esistenti alla Conclusione, e Sottoscrizione del presente Trattato.

X X.

E farassi detto Ristabilimento de' Sudditi d'ambe le parti secondo il contenuto degli Articoli 21, e 22 del Trattato di Nimega, non ostante tutte Donazioni, Concessioni, Dichiarazioni, Confiscazioni, Sequestrazioni, Sentenze Preparatorie, e Definitive, date per contumacia nell'absenza delle Parti, e quelle non udite; le quali Sentenze, & i di loro Giudizii, restaranno nulli, e di nissun effetto, e come non dati, e pronunziati, con piena, & intiera libertà à dette Parti di rivenire ne' Paesi, da dove prima si sono ritirate, per goder in Persona i loro Beni, e Mobili, Rendite, & Entrate, & di stabilire le loro abitazioni fuori di detti Paesi, in tal Luogo, che gli parerà buono, restandogliene la scelta, & elezione, senza che si possi usare contra di esse alcuna costretta in tal riguardo: & in caso ch'esse volessero più volentieri restar altrove, potranno deputar, & commetter tali Persone non sospette, che buone gli sembraranno, per il governo, e godimento de' loro Beni, Rendite, & Entrate; mà non in riguardo de' Benefizii richiedenti Residenza, liquali doveranno essere personalmente amministrati, e serviti.

X X I.

Gli Articoli 24, e 25 di detto Trattato di Nimega, concernenti li Benefizii, faranno eseguiti; & in conseguenza quelli, che sono stati provèduti di Benefizii da quello de' due Rè, che al tempo della Collazione possedeva le Città, e Paesi, dove detti Benefizii sono situati, faranno mantenuti nel Possesso, e Godimento de' Benefizii medesimi.

X X I I.

Li Sudditi d'ambe le parti haveranno la libertà, & intiera facoltà di potere vendere, cambiar, alienar, od altrimenti disporre, sì per Atto trà Viveni, come di ulti-

ma Volontà, de' Beni, & effetti mobili, immobili, ch'essi hanno, & haveranno, tuati sotto la Dominazione dell'altro Suddito; & ogn'uno li potrà comprar Suddito & non Suddito, senza che alcuna per tal vendita, & compra habbia bisogno di Concessione, Permissione, & qualsivoglia altro Atto, che questo presente Trattato.

X X I I I.

Sicome vi sono delle Rendite affettate sulla Generalità di alcune Provincie, delle quali parte è posseduta da Sua Maestà Cattolica, e l'altra Sua Maestà Christianissima, si è convenuto, & accordato, che ciascheduno pagará suo contingente, e saranno nominati Commissarii, per regolare la Porzione, che ciascuno di detti Rè ne dovrà pagare.

X X I V.

Le Rendite legitimamente stabilite, & dovute su i Dominii per i precedenti Trattati, del pagamento de' quali apparirà ne' conti resi alle Camere de' Conti da' Ricevitori delle loro Maestà Cattolica, e Christianissima avanti dette cessioni, saranno pagate da dette loro Maestà a' Creditori delle Rendite medesime, di qualunque Dominio che possino essere, Spagnuoli, Francesi, & di altra Nazione senza distinzione.

X X V.

E sicome col presente Trattato si stabilisce una Pace buona, e ferma tanto per Mare, come per Terra, trà detti Signori Rè, in tutt'i loro Regni, Paesi, Terre, Provincie, e Signorie, e che tutta ostilità deve cessare nell'avvenire, si è stipulato, che in caso si facciano alcune Prese dall'una, & l'altra parte nel Mare Baltico, & in quello dal Norte, da Ter Neus in Novvergia, fino al Capo del Canale nello spazio di quattro Settimane; dal Capo di detto Canale fino al Capo di S. Vincenzo nello spazio di sei Settimane; e di là nel Mare Mediterraneo, e fino alla Linea Equinoziale nello spazio di dieci Settimane; di là della Linea, & in tutti gli altri Contorni del Mondo, nello spazio di otto Mesi, à contare dal giorno, quando si farà la Pubblicazione del presente Trattato, dette Prese, che si faranno

bili, hanno d'ambe le parti doppo il termine prefisso, faranno restituite con ricompensamento di tutti li danni, che ne faranno proveduti.

X X V I.

In caso di rottura, che Dio non voglia, sarà un termine di 6 Mesi, per dare tempo a i Sudditi d'ambe le parti di ritirarsi, e trasportar i loro effetti, e Persone, dove gli parerà buono; e farà loro permesso di farlo con ogni libertà, senza che s'ellene possi dar alcun impedimento, nè procedere durante quel tempo ad alcun effetto di detti Effetti, e meno ancor all'arresto delle loro Persone.

X X V I I.

Le Truppe d'ambe le parti si ritireranno, subito doppo la Ratificazione del presente Trattato, sulle Terre, e Paesi dei loro proprii Sovrani, e nelle Piazze, e Luoghi, che devono reciprocamente restar, & appartenere alle loro Maestà, doppo, & secondo il Trattato presente, senza poter restar, sotto qualsivisia pretesto, nel Paese dell'altro Sovrano, nè ne i Luoghi, che gli devono doppo parimente restar, od appartenere; e vi sarà subito doppo la Sottoscrizione di questo stesso Trattato Cessazione d'Armi, e d'ostilità in tutti Luoghi della Dominazione di detti Signori Rè, tanto per Mare, & altre Acque, come per Terra.

X X V I I I.

Si è anco accordato, che la Riscossa dei Dritti, de i quali detto Signor Rè Christianissimo è in Possesso, in tutti li Paesi, che egli rimette, ò restituisce à detto Sign. Rè Cattolico, sarà continuata fino al giorno della Restituzione attuale delle Piazze, dalle quali li medesimi Paesi sono dipendenti; e che quello, che ne resterà dovuto nel tempo di detta Restituzione, sarà pagato di buona fede à quelli, che ne hanno preso gli appalti; come anco che nell'istesso tempo li Proprietarii delle Selve confinate nelle dipendenze delle Piazze, le quali devono esser rimesse à Sua Maestà Cattolica, rientreranno nel Possesso de i loro beni, e di tutte le Legna, che si trovaranno sul Luogo: ben inteso, che fin dal gior-

no della Sottoscrizione del presente Trattato tutte le taglie di Legna cessaranno da parte, & altra.

X X I X.

Il Trattato di Nimega, e li precedenti faranno eseguiti secondo la loro forma, e tenore, eccettuato ne i Punti, & Articoli, dove si farà inanzi derogato, ò fatta in ultimo luogo qualche mutazione col Trattato presente.

X X X.

Tutte le Procedure fatte, e le Sentenze pronunziate trà Particolari da i Giudici, & altri Uffiziali di Sua Maestà Christianissima stabiliti tanto nelle Città, e Piazze, le quali essa hà godute in virtù del Trattato di Acquisgrana, e poi hà cedute à Sua Maestà Cattolica, come in quelle che appartengono al Rè Christianissimo in virtù del Trattato di Nimega, ò delle quali egli è stato in Possesso fin da detto Trattato; e parimente gli Arresti del Parlamento di Tournay pronunziati per ragione di Differenze, e Processi sollecitati dagli Abitanti di dette Città, e delle loro Dipendenze, durante il tempo, che sono state sotto l'ubbidienza di Sua Maestà Christianissima, faranno validi, & haveranno il loro pieno, & intiero effetto, come se detto Sig. Rè restasse Signor, e Possessore di dette Città, e Paesi; nè potranno dette Sentenze, & Arresti essere rievocati in dubbio, & annullati, nè la loro esecuzione altrimenti ritardata, od impedita: sarà però lecito alle Parti di provedersi per rivisione della Causa, e secondo l'Ordine, e la Disposizione delle Leggi, e delle Ordinanze, restando frattanto le Sentenze nella loro forza, e virtù, senza pregiudizio di quello si è stipulato in tal riguardo nell'Articolo 21. del sudetto Trattato di Nimega.

X X X I.

La Città, e'l Castello di Dinant faranno rimessi da Sua Maestà Christianissima al Vescovo, e Prencipe di Liegge, nello stato, in cui erano nel tempo quando sono stati occupati dalle Armi di Sua Maestà.

X X X I I.

Havendo Sua Maestà Christianissima testi-

testimoniato di desiderare, che l'Isola di Ponza, laquale è nel Mare Mediterraneo, sia rimessa nel Potere del Sig. Duca di Parma, Sua Maestà Cattolica, in considerazione degli Uffizii di Sua Maestà Christianissima, hà ben voluto dichiarare, ch' Ella farà ritirare la Gente di Guerra, che vi può haver, e rimettere quella Isola nel Poter, e Possesso del Signor Duca di Parma, subito doppo la Ratificazione del presente Trattato.

X X X I I I.

Sicome importa alla tranquillità Publica, che la Pace conchiusa à Turino alli 29. di Agosto 1696. trà Sua Maestà Christianissima, e Sua Altezza Reale di Savoia, sia anco esattamente osservata, si è trovato buono di confermarla, e comprenderla nel Trattato presente, & in tutti li suoi Punti, tali come sono contenuti nella Copia sottoscritta, e sigillata dalli Plenipotenziarii di Savoia, e che sarà giunta al presente Trattato, per il mantenimento del qual Trattato, e del presente, dette loro Maestà danno à Sua Altezza Reale la loro Garanthia.

X X X I V.

Riconoscendo le prefate loro Maestà gli uffizii, e le cure, ch' il Serenissimo Rè di Svezia hà continuamente impiegati per il ristabilimento della Pace, sono convenute, che Sua Maestà Suzzese, suoi Regni, e Stati, faranno nominatamente compresi nel Trattato presente, nella miglior forma, e maniera, che fare si possi.

X X X V.

In questa Pace, Alleanza, & Amicizia, faranno compresi tutti quelli, che faranno nominati da parte, & altra d'un consentimento commune avant' il cambio delle Ratificazioni, nello spazio di sei Mesi doppo ch' esse faranno state permutate.

X X X V I.

Detti Signori Rè Cattolico, e Christianissimo, acconsentono, che Sua Maestà Suzzese in qualità di Mediatore, e tutti gli altri Rè, Prencipi, e Republiche, che vorranno entrar in simil impegno, possino dar alle loro Maestà le loro promesse, & obbligazioni di garanthia, per l'esecu-

zione di quanto è contenuto nel presente Trattato.

X X X V I I.

E per maggior sicurezza di questo Trattato di Pace, e di tutt' i suoi Punti, & Articoli contenutivi, sarà il presente Trattato pubblicato, verificato, e registrato tanto nel Gran Consiglio, & altri Consuegli, Camera de i Conti di detto Sig. Rè Cattolico ne i Paesi Bassi, come negli altri Consuegli delle Corone di Castiglia, e di Aragona, il tutto secondo, e nella forma contenuta nel Trattato di Nimega dell' anno 1678.; come parimente detto Trattato sarà pubblicato, verificato, e registrato nel Colleggio di Parlamento di Parigi, & in tutti altri Parlamenti del Regno di Francia, e Camera de i conti di detto Parigi, delle quali pubblicazioni, e registrazioni, saranno rimesse, e consegnate espedizioni in parte, & altra, nello spazio di tre Mesi doppo la Publicazione del presente Trattato.

X X X V I I I.

Liquali Punti, & Articoli qui sopra enunciati, insieme il contenuto nel presente Trattato de i medesimi, sono stati trattati, accordati, passati, e stipulati, trà li sopradetti Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii di detti Signori Rè Cattolico, e Christianissimo in Nome delle loro Maestà, liquali Plenipotenziarii in virtù delle loro Plenipotenze, delle quali le Copie saranno inserite sotto il presente Trattato hanno promesso, e promettono sotto l' obbligazione di tutti, e ciascheduni li Ben e Stati, presenti, e futuri de i Rè loro Padroni, ch' essi faranno inviolabilmente osservati, & accompiuti, e di farli ratificare puramente, e semplicemente senza aggiugervi niente, e di consegnarne le Ratificazioni con Lettere autentiche, e sigillate, dove tutto il presente Trattato sarà compreso da parola, in parola, dentro sei Settimane, à cominciare dal giorno, e mese del Trattato presente, e più presto se farà poter. Inoltre hanno promesso, e promettono detti Plenipotenziarii in detti Nomi, che consegnate si le medesime Lettere di Ratificazioni, detto Sig. Rè Cattolico

co al più presto che potrà in presenza di
 Persona ò Persone, che piacerà a detto
 Sig. Rè Christianissimo di deputare, giura-
 tolenneamente sulla Croce, l'Evangelio,
 Canoni della Messa, e sul suo Onore, di
 osservare, e di compir pienamente, e real-
 mente, e di buona fede, tuttigli Articoli
 contenuto nel presente Trattato: e
 il detto farà fatto anco, al più tosto che fa-
 rà possibile, da detto Rè Christianissimo
 in presenza di tal Persona ò Persone, che
 piacerà a detto Sig. Rè Cattolico di depu-
 tate. In testimonio delle quali cose detti
 Plenipotenziarii hanno sottoscritto il pre-
 sente Trattato co' loro Nomi, e fattovi ap-
 porre li Sigilli delle loro Arme. Fatto a
 Ryswyck in Olanda, alli 20. di Settembre,
 mille sei cento nonanta sette. Così sotto-
 scritto sull'Originale.

Lilicroot.
 (L.S.)

Don Fran. Ber. di Quiros.
 (L.S.)

Il Conte di Tirimont.
 (L.S.)

PLENIPOTENZA

Delle loro Eccellenze li Sig. Amba-
 sciatori di Sua Maestà
 Cattolica.



Arlo per la Grazia di Dio Rè del-
 le Spagne, &c. Facciamo saper,
 e dichiariamo, che nulla haven-
 do bramato con maggiore pas-
 sione, che di vedere finire questa
 presente, e funesta Guerra, & al

presto ristabilire nella Christianità una Pace
 egualmente pronta, e solida, Noi riconosciamo coll
 tutto, e buona volontà, come è giusto, le caritevoli,
 e Potentissimo Principe, nostro Fratello, Cu-
 gino, Amico e Carissimo Signore, Carlo per la Gra-
 zia di Dio Rè di Svezia, de' Gothi, e de' Vandali,
 Principe di Finlandia, Duca di Scania, Est-
 Tom. II. Par. IV.

bonia, Livonia, Carelia, Brema, Werda, Stettino,
 Pomerania, CaZubia, e Vandalia, Principe della
 Rucia, Signore d'Ingria, e Vismaria, Conte Palati-
 no del Rheno, Duca di Baviera, di Giuliers, Cleves,
 di Dueponti, &c. a caricarsi dell'Uffizio di Media-
 tore, & a voler applicare li suoi uffizii, per ristabi-
 lire la tranquillità publica, & affinché niente potes-
 se mancare, per quanto ci riguarda, che possi contri-
 buir ad un intento così salutare, subito che siamo
 stati informati, essersi convenuto della parte di tutti
 gl'Interessati di nominare Ryswyck, come luogo più
 proprio, e più conveniente, per trattarvi la Negozia-
 zione della Pace Generale, habbiamo senza dilazio-
 ne nominati, e costituiti per nostri Ambasciatori
 Straordinarii e Plenipotenziarii (come nominiamo,
 e costituiamo in virtù della Presente) Don Fran-
 cesco Bernardo di Quiros del nostro Consiglio di
 Castiglia, e nostro Ambasciatore agli Stati Genera-
 li delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, e Don Alef-
 sandro Stockart, Conte di Tirimont, de' Consigli di
 Stato, e Privato de' Paesi Bassi di Fiandra, affinché
 essi trattino questa Negoziazione da parte nostra,
 & essendo ben assicurati, e persuasi, con piena confi-
 denza nella loro fedeltà, prudenza, & esperienza,
 nel maneggio degli affari; Noi gl'incarichiamo, e
 gli comandiamo specialmente, di trasportarsi con
 tutta la brevità possibile al Villaggio di Ryswyck,
 e di entrare nelle Conferenze, e Trattati di Pace,
 cogli Ambasciatori Straordinarii e Plenipotenzi-
 arii del Celsissimo, e Potentissimo Principe Ludovico
 XIV. Rè Christianissimo di Francia, nostro carissi-
 mo Fratello, e Cugino, congiuntamente con tutti gli
 altri Ambasciatori Plenipotenziarii de' nostri Cel-
 sissimi, e Potentissimi Alliati, e coll'intervento de-
 gli Uffizii degli Ambasciatori Straordinarii e Ple-
 nipotenziarii del Celsissimo, e Potentissimo Prenci-
 pe, Carlo Rè di Svezia, nostro carissimo Fratello, e
 che habbiano facoltà legitima, e sufficiente per l'i-
 stessò fie, gli accordiamo anco piena, & intiera aut-
 torità, e tutto il potere, che si richiedi per tal effetto,
 a detti nostri Ambasciatori Straordinarii Plenipo-
 tenziarii Don Francesco Bernardo di Quiros, e
 Conte di Tirimont, a tutti due insieme, & a ciasche-
 duno di essi in particolare per assenza, od indisposi-
 zione dell'uno ò dell'altro per istabilire, conchiuder
 e sottoscrivere per Noi, & in nostro Nome, il Trat-
 tato di Pace trà Noi, e li nostri Potentissimi Allia-
 ti, e'l Celsissimo, e Potentissimo Principe il Rè
 Christianissimo di Francia, come anco per for-
 mare, spedire, e consegnare tutti gli Stromenti
 neces-

Q

necessarii per tal effetto, e generalmente per fare prometter, stipular e concludere gli atti, e dichiarazioni per cambiare le convenzioni, e per fare tutte le altre cose appartenenti a detta Negoziazione di Pace, colla medesima libertà, e facoltà, che Noi stessi potessimo fare, se presenti vi fossimo; anco negli affari, & atti, che potrebbero richieder un ordine più speciale, e più espresso di quello, che contiene il presente, e Noi promettiamo, assicuriamo, e diamo la nostra Fede, e Parola Regia, che ratificheremo solennemente nella miglior forma, e maniera, che farsi potrà, e nel tempo del quale si sarà convenuto di commune accordo, tutto quello che detti nostri Ambasciatori Straordinarii, Plenipotenziarii, haveranno fatto, trattato, promesso, sottoscritto, o concluso insieme, o separatamente, nella forma già espressa. In Fede di tutto quello di sopra, e per la sua maggior forza, diamo la presente sottoscritta da nostra Mano, sigillata dal nostro Sigillo Segreto, e referendata dal Segretario di Stato. Sottoscritto, Madrid 12. di Aprile 1697.

Sottoscritto: Io il Rè.

Don Crispino Gonzalez Bottello.

Concordat cum Originali.

PLENIPOTENZA

Delle loro Eccellenze li Sig. Ambasciatori di Sua Maestà Christianissima.



L Udovico, per la Grazia d'Iddio Rè di Francia, e di Navarra, a tutti quelli, che verranno queste presenti Lettere, Salute. Si come Noi bramiamo niente più ardentemente, che di vedere finire per una buona Pace la Guerra, colla quale la Christianità presentemente è afflitta, e che per le cure, e la Mediazione del nostro Carissimo, & Amatissimo Fratello il Rè di Svezia, le Città di Delff, e della Haya siano state aggradite da tutte le Parti, per tenere le Conferenze necessarie a tal effetto. Noi per l'istesso desiderio di fermare quanto a Noi, coll'assistenza della Divina Provvidenza,

la desolazione di tante Provincie, e l'effusione tanto Sanguine Christiano: Facciamo sapere, che confidandoci intieramente nell'esperienza, capacità, fedeltà del nostro ben amato e leale, il Sig. di Harlay di Bonnevill, Consigliere ordinario del nostro Consiglio di Stato, e del nostro ben amato il Sig. Verjus, Conte di Crecy, Barone di Courey, Sig. di Boulay, due Chiese, di Meuillet, & altri Luoghi, come anco in quella del nostro ben amato il Sig. di Callieres, della Roche Chellay, e di Gigny, che si trova attualmente nella Città di Delff, per le prove vantaggiose, che ne habbiamo fatte in diversi impieghi importanti, che gli habbiamo confidati, tanto nel Regno, come di fuori. Per tali cause, & altre buone considerazioni, a ciò ci moventi, habbiamo commessi, ordinati e deputati detti Sig. di Harlay di Crecy, e di Callieres, li commettiamo, ordiniamo, e deputiamo per queste Presenti sottoscritte da nostra Mano, e gli habbiamo data, e diamo Plenipotenza, Commissione, e Mandamento speciale di andar in detta Città di Delff, in qualità di nostri Ambasciatori Straordinarii, e nostri Plenipotenziarii per la Pace, e conferire sia direttamente, sia per l'interposizione degli Ambasciatori, Mediatori rispettivamente ricevuti, & aggraditi, con tutti gli Ambasciatori, Plenipotenziarii, e Ministri tanto del nostro Carissimo, & Amatissimo Fratello l'Imperatore dei Romani, che del nostro Carissimo, & Amatissimo Fratello, e Cugino il Rè Cattolico, come anco de' nostri Carissimi, e grandi Amicigli Suoi Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, e di tutti gli altri Principi loro Alliati, tutti muniti di Plenipotenze sufficienti, e trattar circa li mezzi di terminar, e pacificare le differenze, che presentemente caggionano la Guerra; e potranno detti nostri Ambasciatori, e Plenipotenziarii tutti tre insieme, o due in caso di assenza dell'altro per malattia, od altro impedimento, ovvero un solo in assenza delli due altri, in simil caso di malattia, od altro impedimento, convenirne, concludere sopra quella, e sottoscrivere una buona, e sicura Pace, e generalmente fare, e negoziare, prometter, & accordare tutto quello, che stimaranno necessario, per il detto effetto della Pace, coll'istessa autorità, che faremmo, o potessimo fare Noi, se fossimo presenti in persona, benché vi fosse qualche cosa che richiedesse un Mandamento più speciale contenuto in queste presenti: Promettendo inoltre, e Parola di Rè, di tenere fermo, e di accoppiare tutto quello che da detti Sig. di Harlay di Crecy,


Crecy, e di Callieres, e da due di essi, in caso dell' assenza dell' altro, per malattia, od altro impedimento, sarà stato stipulato, promesso, & accordato, e di farne espedire le nostre Lettere di Ratificazione nel tempo, che haveranno promesso in nostro Nome di produrle; mentre tale è la nostra Volontà: In testimonianza di che habbiamo fatto metter il nostro Sigillo a queste presenti. Dato a Versaglies alli 25. di Febraro 1697. edel nostro Regno il cinquantesimo quarto.

Sottoscritto: Ludovico.

E sopra il Ripiego: Per il Rè.

Colbert.

E sigillato col Gran Sigillo di Cera gialla.



TRATTATO DELLA PACE,

Conclusa alli 20. di Settembre dell' Anno 1697. nel Castello di Ryfvyck nella Provincia di Olanda, trà il Serenissimo, e Potentissimo Principe Gulielmo III. Rè della Gran Britannia, da una, e'l Serenissimo, e Potentissimo Principe Ludovico XIV. Rè di Francia, e di Navarra, d'altra parte.

Gulielmo III. per la Grazia d' Iddio Rè della Gran Britannia, di Francia, e d'Irlanda, Difensore della Fede, &c. Atutti quelli, che verranno queste presenti Lettere, Salute. Poiche hà piaciuto alla Provvidenza Divina, che doppo la Guerra, colla quale la maggior parte della Christianità era afflitta poco tempo fa, e per la Mediazione del Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo XI. fù Rè di Svezia, &c. e poi per quella del Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo XII. suo Figlio, e suo Successore, e per le Conferenze tenute nella nostra Casa di Ryfvyck nella Provincia di Olanda, trà i nostri Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii, e quei de' nostri Alliati, da una parte, e gli Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii del Serenissimo, e Potentissimo Principe Ludovico XIV. Rè Christianissimo, dall'altra; sia sta-

ta conclusa una Pace vera, e sincera, trà Noi, e detto Rè colle condizioni seguenti:



Tutti quelli in generale, & ad ogn' uno in particolare, che sono interessati, ò che lo potranno esser in qualsivisia maniera: Si fa sapere, che essendosi infelicamente accesa la Guerra trà il Serenissimo, e Potentissimo Principe Ludovico Decimo Quarto, per la Grazia di Dio Rè Christianissimo di Francia, e di Navarra, da una parte, e'l Serenissimo, e Potentissimo Principe Gulielmo Terzo, anco per la Grazia di Dio Rè della Gran Britannia, dall'altra, gli affari sono stati ridotti à tal punto per la Permissione, e la Bontà Divina, che si hà concepito d' ambe le parti il pensiero di fare la Pace; e dette Maestà Christianissima, e Britannica, animate d'un' istesso zelo, per fermar al più tosto l' effusione del Sangue Christiano, e per il pronto ristabilimento della tranquillità publica, hanno unanimamente acconsentito, primieramente a riconoscere per tal effetto la Mediazione del Serenissimo, e Potentissimo Principe di gloriosa memoria Carlo Undecimo, per la Grazia di Dio Rè di Svezia, de' Gothi, e de' Vandali; ma havendo poi una precipitata morte tolta la speranza, che tutta l' Europa haveva giustamente concepita del felice effetto de' suoi Consigli, e de' suoi buoni Uffizii, hanno stimato dette loro Maestà di non potere fare meglio, che di continuar a riconoscere nella istessa qualità il Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo Duodecimo, Rè di Svezia, suo Figlio, e suo Successore, il quale da sua parte hà continuato anche le medesime cure per l' avanzamento della Pace trà dette loro Maestà Christianissima, e Britannica, nelle Conferenze, che si sono tenute per tal effetto nel Castello di Ryfvyck nella Provincia di Olanda, tra gli Ambasciatori Straordinarii e Plenipotenziarii nominati da parte & altra: cioè dalla parte di Sua Maestà Christianissima, il Sig. Nicolao Augusto di Harlay, Cavaliere Signore di Bonnevil, Conte di Gely, e Consigliere Ordinario del Rè nel

Q 2 suo

fuo Confeglio di Stato; il Sig. Ludovico Verjus, Cavaliere Co: di Crecy, Configliere Ordinario del Rè nel suo Confeglio di Stato, Marchese di Treon, Barone di Couvai, Signore di Boulay, due Chiefe, di Forte Isola, di Menillet, & altri Luoghi; e'l Sig. Francesco di Callieres, Cavaliere Sig. di Callieres, della Rochechellay, e di Gigny: e dalla parte di Sua Maestà Brittanica il Sig. Tomaso Co: di Pembroke, e di Montgommery, Barone d'Herbert, e di Cardif, Guarda Sigillo Privato d'Inghilterra, Configliere Ordinario del Rè nel suo Confeglio di Stato, & uno dei Giustizieri d'Inghilterra, il Sig. Edoardo Viconte di Vilers, e di Darford, Barone di Hoo, Cavaliere Marefciallo d'Inghilterra, & uno dei Giustizieri d'Yrlanda; il Sig. Roberto Lexington Baron d'Everham, Gentilhuomo della Camera del Rè; il Sig. Giuseppe Williamfon, Cavaliere Configliere Ordinario di detta S.M. nel suo Confeglio di Stato, e Custode degli Archivi dello Stato; liquali, doppo haver implorata l'Assistenza Divina, & haverfi communicate rispettivamente le loro Plenipotenze, delle quali le Copie farànoinferse da parola in parola al fine del presente Trattato, e fattone dovutamente il cambio coll'intervento, & interposizione del Sig. Nicolao Baron di Lilienroot, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di S.M. il Rè di Svezia, il quale hà amministrata la funzione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capacità, e tutta l'equità necessaria, essi farebbero convenuti alla Gloria del Santo Nome di Dio, e per il Bene della Christianità, nelle Condizioni, delle quali segue il tenore;

I.

Vi farà una Pace universale, e perpetua, una vera, e sincera amicizia, trà il Serenissimo, e Potentissimo Prencipe Ludovico XIV. Rè Christianissimo, e'l Serenissimo, e Potentissimo Prencipe Gulielmo Terzo, Rè della Gran Britannia, loro Eredi, e successori, loro Regni, Stati, e Sudditi, e questa Pace farà inviolabilmente osservata trà essi così religiosa e sinceramente, che li medesimi faranno mutuamente quanto potrà contribuir al Bene, all'Onore, & al vantag-

gio l'uno dell'altro, vivendo in tutto come buoni Vicini, e con una tal confidenza, e sì reciproca, che questa amicizia sia di giorno in giorno fedelmente coltivata, affermata, & aumentata.

I I.

Tutte Inimicizie, Ostilità, Guerre, e Discordie trà detto Sig. Rè Christianissimo, e'l Rè della Gran Britannia, e parimente, trà i loro Sudditi, cessaranno, e restaranno estinte, & abolite, di modo, ch'essi eviteranno sollecitamente nell'avvenire di farsi d'ambe le parti alcun torto, ingiuria, o pregiudizio, e che si asteneranno di attaccarsi, saccheggiare, turbar, od inquietar, in qualsivoglia modo, per Terra, per Mare, o altre Acque, in tutte le parti del Mondo, e particolarmente in tutta la distesa dei Regni, Terre, e Signorie dell'ubbidienza di detti Signori Rè, senz'alcuna eccezione.

I I I.

Tutti li Torti, Danni, Ingiurie, & Offese, che detti Sig. Rè, e loro Sudditi, haveranno patiti, o ricevuti gli uni dagli altri durante questa Guerra, faranno assolutamente posti in oblio, e le loro Maestà, e loro Sudditi per qualsivoglia causa, & occasione, non si faranno in avvenire, nè comandaranno, o soffriranno, che sia reciprocamente fatto d'ambe le parti alcun atto di Ostilità, od'Inimicizia, Turbolenza, o Pregiudizio, di qualunque natura, e maniera possino essere, per altro o per se stesso, in pubblico o in segreto, diretta o indirettamente, per via di Fatto, o sotto pretesto di Giustizia.

I V.

E sicome l'intenzione del Rè Christianissimo è stata sempre di rendere la Pace ferma, e solida, S.M. oblige, e promette per se, e per suoi Successori Rè di Francia, di non turbare, ne inquietar in qualsivoglia maniera, il Rè della Gran Brettannia nel possesso dei Regni, Paesi, Stati, Terre, o Governi, li quali gode presentemente S.M. Britannica, dando per tal effetto la sua Parola Regia, di non assistere diretta nè indirettamente alcuno dei nemici del Rè della Gran Britannia, di non favorireggiar in qualsivoglia modo le Cabale, Pratiche segrette, e Rebellioni,

bellioni, che potrebbero accader in Inghilterra, e per conseguenza di non ajutare senz'alcuna eccezione, nè riserva, d'Armi, di Munizioni, Viveri, Vascelli, Denaro, ò d'altra cosa, per Mare, ò per Terra, niſuno qualunque poſſi eſſer, che pretendeſſe di perturbare detto Rè della Gran Britannia nel pacifico Poſſeſſo di detti Regni, Paefi, Stati, Terre, ò Governi, ſotto qualſivoglia preteſto; come anco il Rè della Gran Britannia promette, e ſi obliga da parte ſua inviolabilmente, per ſè, e ſuoi Succeſſori, Rè della Gran Britannia, in riguardo del Rè Chriſtianiſſimo, ſuoi Regni, Paefi, Stati, e Terre di ſua ubbidienza reciprocamente, ſenz'alcuna eccezione, nè riserva.

V.

La Navigazione, e'l Commercio faranno liberi trà li Sudditi di detti Signori Rè, come ſono ſempre ſtati in tèpo di Pace, & avanti la Dichiarazione della ultima Guerra, di modo che detti Sudditi poſſino reciprocamente andar, e venire colle loro Mercanzie ne' Regni, Provincie, Città di Còmercio, Porti, e Fiumi, di detti Signori Rè, reſtarvi, negoziare, ſenza eſſere turbati, nè inquietati, e godervi, & uſare tutte le Libertà, Immunità, e Privileggi, che vi ſi ſono ſtabiliti per i Trattati ſolenni, ò accordati per gli antichi Coſtumi de' Luoghi.

V I.

Levie della Giuſtizia ordinaria faranno aperte, & il corſo ne farà libero reciprocamente in tutti li Regni, Terre, e Signorie dell'ubbidienza de' due Rè; e loro Sudditi, d'ambe le parti, vi potranno fare valere i loro Dritti, Azzioni, e Pretenſioni, ſecondo le leggi, e Statuti di ciaſcun Paefe, & ottenerli gli uni contro gli altri ſenza diſtinzione, tutta la Sodisfazione, che gli potrà legittimamente appartenere.

V I I.

Detto Sig. Rè Chriſtianiſſimo farà reſtituir al Sig. Rè della Gran Britannia tutti li Paefi, Iſole, Fortezze, e Colonie, in qualunque luogo del Mondo ſiano ſituati, che gli Ingleſi poſſedevano avanti che la preſente Guerra fu dichiarata; e particolarmente il preſato Sig. Rè della Gran Britannia reſtituirà à detto Rè Chriſtianiſſimo tutti

li Paefi, Iſole, Fortezze, e Colonie, in qualunque Luogo del Mondo ſiano ſituati, che li Franceſi poſſedevano avanti la Dichiarazione della Guerra preſente; e queſta Reſtituzione ſi farà d'ambe le parti nello ſpazio di ſei Meſi, od anzi più toſto, ſe ſia poſſibile; e per tal effetto ſubito doppo la permutazione delle Ratificazioni del preſente Trattato, detti Signori Rè daranno reciprocamente, ò faranno dare conſegnar a i Commiſſarii, ch'eſſi deputaranno da parte, & altra, per il ricever in loro Nome, tutti Atti di Ceſſione, Ordini, e Mandamenti neceſſari, & in sì buona, e dovuta forma, che detta Reſtituzione ſia effettiva, & intieramente eſſeguita.

V I I I.

Si è convenuto, che faranno nominati d'ambe le parti Commiſſarii, per l'Eſſame, e Giudizio de' i Dritti, e Pretenſioni reciproche, che ciaſcuno di detti Signori Rè può avere ſulle Piazze, e luoghi della Baya di Hudſon, che li Franceſi hanno preſi durante la ultima Pace, e che ſono ſtati ripreſi dagl'Ingleſi nella Guerra preſente, e devono eſſere rim'eſſi nel Potere di S. M. Chriſtianiſſima in virtù del precedente Articolo. Com'anco che la Capitulazione accordata dagl'Ingleſi al Comandante del Forte di Bourbon, nel tempo della ultima Preſa, che ne fecero alli 5 di Settèb. 1696. farà eſſeguita ſecondo la ſua forma, e tenore, gli effetti, de' quali vi ſi è fatta menzione, inceſſantemente reſi, e reſtituiti, il Comandante, & altri, preſi in detto Forte, ſubito riſcattiati in libertà, ſe n'ò è ſtato fatto; e le Còteſtazioni, che potrebbero reſtare per ragioni dell'eſecuzione di detta Capitulazione, inſieme dell'eſtimazione di quelli detti effetti, che non ſi trovaranno più in natura, faranno giudicate, e decise da detti Commiſſarii, li quali haveranno parimente Potere di trattare per il regolamèto de' Limiti, e Confini de' Paefi ceduti, ò reſtituiti da parte, & altra, per detto Articolo precedente, e delle mutazioni, che potrebbero trovarviſi da fare per la convenienza commune, tanto di Sua Ma'eſtà Chriſtianiſſima, come di S. M. Britannica; & à tal effetto detti Commiſſari, che faranno nominati da parte, & altra ſubito doppo la Ratificazione del pre-

presente Trattato si adunaranno, a in a contare dal giorno di detta Ratificazione, e faranno obligati di determinar intieramente tutte dette difficoltà in dal giorno della loro prima Conferenza; doppo di che li Punti, & Articoli, dei quali faranno restati d'accordo, faranno approvati dal predetto Sig. Rè Christianissimo, e da detto Sig. Rè della Gran Britannia, per havere poi la medesima forza, e vigore, & esser eseguiti nell'istessa maniera, come se fossero contenuti, & inseriti da parola in parola nel Trattato presente.

IX.

Tutte Lettere tanto di Ripresaglie, come di marca, e contromarca, che fin'ora sono state date, per qualsivoglia causa, e ragione, restaranno, e faranno riputate nulle, inutili, e senza effetto: nè nell'avenire alcuno dei due Signori Rè ne distribuirà simili contro li Sudditi dell'altro, se non apparisca inanzi d'uno d'essi di Giustizia manifesta; il che non potrà essere tenuto per costante, se prima la richiesta di quello, che domanderà le Lettere di Ripresaglie, non sia stata rapportata, ò rappresentata al Ministro, ò Ambasciatore, che sarà nel Paese della parte del Rè, contro li di cui Sudditi si sollecitaranno dette Lettere, affinché nello spazio di quattro Mesi egli possi informarsi del contrario, ò fare di modo ch'il diffensore sodisfaccia senza ritardo il pretendente, e quando non vi si trova alcun Ministro, ò Ambasciatore del Rè, contro li Sudditi del quale si domanderanno dette Lettere, non se le spediranno ancora che doppo quattro Mesi spirati, a contare dal giorno, che la richiesta di quello, il quale domanderà dette Lettere, sarà stata presentata al Rè, contro li di cui Sudditi se le domanderanno, ò al suo Consiglio privato.

X.

E per prevenire, e togliere tutti li Soggetti di Querele, Contestazioni, ò Processi, che potrebbero nascer al motivo della restituzione pretesa di Vascelli Mercantili, ò di altri effetti dell'istessa natura, che fossero presi, e condotti via nell'avenire d'ambe le parti doppo il presente Trattato di Pace concluso, e sottoscritto, ma avanti

che habbia potuto esser conosciuta, e pubblicata sulle Coste, ò nei Paesi li più difesi, si è convenuto, che tutti li Navigli, Mercanzie, & altri Effetti simili, liquali doppo la Sottoscrizione del Trattato presente potranno essere presi, e condotti via da parte & altra, restaranno senz'alcuna obligatione di ricompensa a quelli, che ne saranno impadroniti nei mari Brittannici, e Settentrionali, durante lo spazio di 12 giorni, immediatamete doppo la Sottoscrizione, e Pubblicazione di detto Trattato, e nello spazio di sei Settimane per le prese fatte, da detti Mari Brittannici, e Settentrionali, fino al Capo di S. Vincenzo, da dove, ò di là di quel Capo fin'alla Linea tanto nell'Oceano, come nel Mare Mediterraneo, od altrove nello spazio di dieci Settimane, e finalmente nello spazio di sei Mesi di là della Linea, e in tutte le parti del Mondo, senz'alcuna eccezione, nè altra, ò più particolare distinzione di tempo, ò di Luogo.

XI.

Che quando arrivasse per caso, inavvertenza, ò altra qualsivoglia causa, che alcuno dei Sudditi dell'uno di detti Signori Rè facesse, ò intraprendesse qualche cosa per Terra, per Mare, ò sulli Fiumi, in qualsivoglia luogo del Mondo, che può controvenir al presente Trattato, & impedirne l'intiera esecuzione, ò di qualcheduno di questi Articoli in particolare, la Pace, e buona corrispondenza ristabilita trà detti Signori Rè non sarà perturbata, nè giudicata interrotta a questa occasione, & al contrario ella resterà sempre nella sua intiera, e prima forza, e vigore, mà solamente quello di detti Sudditi, che l'havrà perturbata, risponderà del suo Fatto particolare, e ne sarà punito conforme le Leggi, e secondo le Regole stabilite per il Dritto delle Genti.

XII.

E se accadesse anco (il che Dio non voglia) che le Disintelligenze, & Inimicizie estinte per questa Pace, si rinovassero tra il Rè Christianissimo, e'l Rè della Gran Britannia, e ch'essi ne venissero una Guerra aperta, tutti li Vascelli, Mercanzie, e tutti gli Effetti mobiliari dei Sudditi dell'uno dei due Rè, che si trovaranno impegnati,

pegnatine'Porti, e Luoghi della Domi-
nazione dell'altro, non vi faranno confi-
scati, nè in alcun modo danneggiati, ma
si darà a' Sudditi di detti Signori Rè il ter-
mine di sei Mesi intieri à contare dal gior-
no della Rottura, durante liquali essi po-
tranno, senza che gli sia data alcuna con-
trarietà, nè impedimento, levar, ò tras-
portare, dove buono gli parerà, i loro Be-
ni della sorte quì sopra espressa, e tutt'i lo-
ro altri effetti.

X I I I.

Quanto al Principato di Orange, & al-
tre Terre, e Signorie, che appartengo-
no al Signor Rè della Gran Britannia, fa-
rà intieramente eseguito secondo la sua
forma, e tenore l'Articolo separato del
Trattato di Nimega conchiuso alli 10. del
Mese di Agosto dell'anno 1678. trà Sua
Maestà Christianissima, e li Signori Stati
Generali delle Provincie Unite; & in con-
seguenza, tutte invasioni, e mutazioni,
che si trovaranno esservi state fatte dopoi,
& al pregiudizio di detto Trattato di qual-
sivoglia specie, faranno riparate senz'al-
cuna eccezione; e tutti gli Arresti, Edit-
ti, ò altri Atti posteriori, e che vi potreb-
bero essere contrarii di qualsivoglia manie-
ra, restaranno nulli, e di nissun effetto,
senza che nell'avvenire si possi fare alcuna
cosa simile in questo riguardo: di modo
che si restituiranno al Sign. Rè della Gran
Britannia tutti li Beni nell'istesso Stato, e
nella maniera, nella quale egli li possede-
va, e godeva avanti che ne fosse stato spos-
sato, durante la Guerra, ch'è stata ter-
minata per la Pace di Nimega, ò com'egli
doveva possederli, e godere ne' termini,
& in virtù di detto Trattato; & affine di
tanto più prevenir, e terminare senza ri-
torno tutte le difficoltà, turbolenze, pre-
tensioni, e processi, vicini, & à nascer
all'occasione di detti Beni, detti Signori
Rè nominaranno Commissarii d'ambe le
parti, e gli daranno potere di decider ò
accordar intieramente tutte le sudette dif-
ferenze, comeanco di regular, e liquida-
re, secondo le dichiarazioni, che gliene
faranno date, la restituzione, che Sua
Maestà conviene di fare con tutti gl'Inte-

ressi, che faranno leggitimamente dovuti
à Sua Maestà Britannica, delle Entrate,
Profitti, Dritti, e Vantaggi, tanto del
Principato di Orange, come degli altri
Beni, Terre, e Signorie, appartenenti
à Sua Maestà Britannica, ne' Paesi del Do-
minio di Sua Maestà Christianissima, fin'
all'occorrenza di quello, di che si giustifi-
carà, che gli ordini, e l'auttorità di Sua
Maestà Christianissima haveranno impe-
dita Sua Maestà Britannica di godere fin
dalla Conclusione del Trattato di Nime-
ga, fino alla Dichiarazione della Guerra
presente,

X I V.

Il Trattato di Pace trà il Rè Christia-
nissimo, e'l defunto Elettore di Brandem-
burgo, fatto à San Germano, in Laya alli
29. di Giugno 1679. sarà ristabilito trà Sua
Maestà Christianissima, e Sua Altezza
Elettorale di Brandemburgo ora vivente,
in tutti li Punti, & Articoli.

X V.

Sicome importa alla tranquillità publi-
ca, che la Pace conclusa trà Sua Maestà
Christianissima, e Sua Altezza Reale il
Duca di Savoia alli 9. di Agosto 1696. sia
essattamente osservata, si è convenuto con-
fermarla con questo Trattato presente.

X V I.

Saranno compresi nel presente Tratta-
to di Pace, quelli che avanti la permuta-
zione delle Ratificazioni, ò nello spazio
di sei Mesi dopò, faranno nominati à que-
sto effetto da parte & altra, e di che si con-
venirà reciprocamente: e fratanto sicome
il Serenissimo, e Potentissimo Prencipe
Ludovico XIV. Rè Christianissimo, e'l
Serenissimo, e Potentissimo Prencipe Gu-
lielmo III. Rè della Gran Britannia, ri-
conoscono con gratitudine gli uffizii sincer-
ri, e'l zelo continuo del Serenissimo, e
Potentissimo Prencipe Carlo XII. Rè di
Svezia, il quale coll'Afsistenza Divina,
hà talmente avanzato il salutare Lavoro
del Trattato presente di Pace, e finalmen-
te condotto colla sua Mediazione al più fe-
lice successo, che se ne poteva bramare da
parte & altra; dette loro Maestà, per te-
stimoniargli una simile affezione, hanno
con-

conchiuso, e risolto, d'un commune consentimento, che Sua Sacra, e Regia Maestà di Svezia, farà compresa nel presente Trattato di Pace, nella miglior forma che si può, per tutti li Regni, e Signorie, e Provincie, e per tutti li Dritti, che gli possono appartenere.

X V I I.

Finalmente le Ratificazioni solenni del presente Trattato espediti in buona, e dovuta forma, faranno rapportate, e permutate da parte & altra nel termine di tre Settimane, ò più tosto s'è possibile, à contare dal giorno che detto Trattato sarà stato sottoscritto nel Castello di Ryfsvick, nella Provincia di Olanda; & in fede di tutti, e ciascheduni de' Punti quì sopra esplicati, e per dargli tanto maggior forza, & una piena, & intiera autorità, Noi Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii, congiuntamente l'Ambasciatore Straordinario, e Mediatore, habbiamo sottoscritto il presente Trattato, & appostivi li Sigilli delle nostre Arme. Fatto à Ryfsvych in Olanda alli 20. di Settembre 1697.

<i>M. Lilienvoot.</i>	<i>Pembroke.</i>	<i>Di Harlay Bonnevil.</i>
(L.S.)	(L.S.)	(L.S.)
	<i>Villers.</i>	<i>Verjus di Crecy.</i>
	(L.S.)	(L.S.)
	<i>Williamson.</i>	<i>N. Calliere.</i>
	(L.S.)	(L.S.)

Articolo separato.

Oltre le Condizioni, delle quali si è restato d'accordo nel Trattato di Pace, che nel giorno di oggi 20. di Settembre 1697. è stato conchiuso, si è ancora convenuto con un Articolo separato, il quale haverà nondimeno la medesima for-

za, e virtù, come se fosse stato inserito da parola à parola in detto Trattato; Ch' il Rè Christianissimo prometterà, & acconsentirà, come col presente Articolo promette, & acconsente, che sia libero à Sua Maestà Cesarea, & all'Imperio, fino al primo giorno del Mese di Novembre prossimo venturo, di accettare le Condizioni di Pace, che sono state proposte nuovamente da Sua Maestà Christianissima, secondo la Dichiarazione, ch' Ella ne ha fatta il primo giorno del presente Mese di Settembre; in caso che non sia altrimenti convenuto trà Sua Maestà Cesarea, e l'Imperio, e Sua Maestà Christianissima: e se Sua Maestà Cesarea ricusa di accettare queste Condizioni nel tempo prefisso, e che non si faccia altra Convenzione trà detta Sua Maestà Cesarea, e l'Imperio, e Sua Maestà Christianissima, detto Trattato non lascerà di haver il suo pieno, & intiero effetto, e di esser eseguito in tutta sua forma, e tenore, e l' Rè della Gran Britannia, non potrà contravenirvi direttamente, nè indirettamente, per qualsivoglia ragione, ò causa. In fede di che Noi sottoscritti Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii di Sua Maestà Britannica, e di Sua Maestà Christianissima, habbiamo in virtù delle nostre Plenipotenze sottoscritto, e sigillato co' nostri proprii Sigilli, il presente Articolo separato. Fatto nella Casa di Ryfsvych nella Provincia di Olanda alli 20. del Mese di Settembre, dell'Anno 1697.

<i>N. Lilienvoot.</i>	<i>Pembroke.</i>	<i>Di Harlay Bonnevil.</i>
(L.S.)	(L.S.)	(L.S.)
	<i>Villers.</i>	<i>Verjus di Crecy.</i>
	(L.S.)	(L.S.)
	<i>Williamson.</i>	<i>N. Calliere.</i>
	(L.S.)	(L.S.)

Ratificazione del Rè della Gran Britannia.

NOi, doppo havere veduto, & esaminato il Trattato sudetto, l'abbiamo approvato, e ratificato in tutti, e ciascheduno gli Articoli, e Clausole ivi contenute, come per queste Presempiamo, ratifichiamo, e dichiariamo, e promettendo, & obligandoci sulla nostra Parola di Rè, di accompier, e di osservare sinceramente, e di buona fede tutte le cose, che vi sono contenute, e per dare maggiore credenza, e forza alla presente Ratificazione, habbiamo fatto apponer il nostro gran Sigillo d'Inghilterra. Dato nella nostra Casa Regia di Loos nella Provincia di Gheldria, alli 25. del Mese di Settembre dell'anno 1697. *Ediluno del nostro Regno.*

Gulielmo Rè.

G. Blathvayt.

PLENIPOTENZA

Procura dei Sig. Ambasciatori, e Plenipotenziarii del Rè della Gran Britannia.

Gulielmo III. per la Grazia di Dio Rè della Gran Britannia, di Francia, e d'Irlanda, Difensore della Fede, &c. A tutti quelli, che vederanno queste presenti Lettere, che appartenerà di qualsivoglia maniera, Salute. Lo Stato degli affari dell' Europa, e la Disposizione di quelli, che vi hanno interesse, essendo tale, che habbiamo un giusto motivo di sperare, che collo ajuto della Provvidenza Divina, e li nostri Ufficii del nostro Carissimo Fratello il Serenissimo, e Potentissimo Rè di Svezia, che fa la *Tomo II. Parte IV.*

Funzione di Mediatore, la Guerra, colla quale la maggior parte della Christianità si trova da lungo tempo in quā afflitta, potrà essere terminata con un buon Accordo; Noi, che habbiamo sempre desiderata, e desideraremo sempre la Pace, niente havendo più a cuore, che di vedere concludersi, al più tosto che sarà possibile, trà li Principi Christiani una Pace giusta, sincera, e perpetua, e che sia esattamente osservata; abbracciamo con gioia l'occasione, che si presenta di ristabilire la tranquillità publica; e sicome li nostri Ministri, e quelli di nostri Alliati, e li Ministri del Rè Christianissimo, sono convenuti di negoziar un Trattato di Pace generale trà Noi, e Nostri Alliati, da una parte, e detto Rè dall'altra, e che per l'accompagnamento di un' Opera così Santa, e così necessaria al riposo di tutta la Christianità, vi è necessitā indispensabile di eliggere Persone d'una Prudenza esperta, e d'una Capacità riconosciuta nelle Negoziazioni le più importanti; Noi facciamo sapere, che havendo una intiera Confidenza nella Fedeltà, sufficiente Capacità, e Prudenza dei nostri ben'amati, e fedelissimi Cugini, Tomaso Conte di Pembroke, e di Montgomeri, Barone Herbert di Cardiffe, &c. Custode del nostro Sigillo Privato d'Inghilterra, e Consigliere del nostro Consiglio Segreto: Edoardo Viconte di Villers, ora nostro Ambasciatore Straordinario appresso le loro Altipotenze gli Stati Generali delle Provincie Unite, e nostro Plenipotenziario all' Adunanza dei Ministri Deputati dalli Serenissimi Principi nostri Alliati, che deve tenersi in Haya: nostro ben'amato, e fedelissimo Consigliere, Roberto Signore di Lexington, Barone d'Averam, Gentiluomo di nostra Camera, e nostro Ambasciatore Straordinario appresso il Serenissimo, & Invittissimo Principe l'Imperatore dei Romani, e nostro fedel, e ben'amato Giuseppe Uvilliamson, Cavaliere dei nostri Ordini, Consigliere del nostro Consiglio Segreto, e Custode degli Archivi dello Stato nell' Adunanza del Parlamento del nostro Regno d'Inghilterra: havendo una perfetta conoscenza de i loro Senfi, Capacità, & Esperienza nelle Negoziazioni, per li differenti impieghi, funzioni, e cariche, che hanno essercitati sin da lungo tempo, e nei quali si sono comportati degnamente tanto dentro come fuori del nostro Regno: habbiamo nominati, fatti, costituiti, e deputati, e con queste presenti nominiamo, facciamo, costituis-

stituiamo, e deputiamo nostri veri, certi, & indubitabili Ambasciatori Straordinarii, Commissarii, Deputati, Procuratori, e Plenipotenziarii, detti Tomaso Conte di Pembroke, e di Montgomery, Edoardo Visconte di Villers, Roberto Barone d'Averam, e Giuseppe Williamson, dandogli, & a due di quelli in caso che li due altri non possino esercitare la loro Funzione sia per malattia, o assenza, ogni potere, Facoltà, & Autorità con Mandamento generale, e speciale, senza che la generalità, e di portarsi a . . . : o in tal altro Luogo, del quale sarassi convenuto per farvi, e celebrar il Trattato, e Negoziazioni di Pace, e di conferir, e negoziare detto Trattato di Pace colli Commissarii, e Plenipotenziarii degli Alliati, da una parte, e con quelli, ch'il Rè Christianissimo deputarà, dall'altra, e parimente con quelli, che saranno mandati alle Conferenze di detto Trattato di Pace dagli altri Rè, Principi, Republiche, o Città libere, e muniti d'un Poter, & Autorità sufficiente da parte loro, per trattar all'amichevole, e terminar intieramente tutte le differenze, dibattiti, e dispute, accaduti a soggetto della Guerra presente; di negoziar, e concludere con essi una Pace ferma, e permanente, e di sottoscrivere per Noi, & in nostro Nome tutte le Conditioni, & Articoli, dei quali saranno convenuti fra di loro, di formar, & espedir ogni sorte di Atti, & Istromenti in tal numero, e di tal qualità, che sarà di bisogno, e di darli, e riceverli reciprocamente: accordando inoltre a detti nostri Ambasciatori il potere di dare Lettere di Passapor-

to, & altre tali concernenti la sicurezza delle Persone, Compagnia, Servitori, Robbe, e Bagagli, di tutti quelli, che saranno impiegati alle Negoziazioni, e Consumazione di detto Trattato, o che vi serviranno in qualsivoglia maniera come anco di rinuovarle di tempo in tempo, s'è bisogno: di sottoscrivere, accordar, & esibire, e generalmente di trattare di tutte le cose sudette promettere, stipulare, convenir, e fare nell' & al soggetto delle cose di sopra espresse, tutto quello che sarà necessario, di tal maniera, & in tal tempo, ch'essi lo giudicaranno a proposito, e nell'istessa forma, maniera, forza, e virtù, come Noi stessi potessimo fare, se presenti fossimo in persona a dette Conferenze, promettendo sopra la nostra parola di Rè di approvar, & havere per aggradevole, nella maniera, e forma che si sarà convenuto, tutte, e ciascheduna delle Convenzioni, che detti nostri Ambasciatori, e Plenipotenziarii, & anzi due di essi, in caso che li due altri, qualsivoglia causa, haveranno accordato, e concluso; e per dare maggior forza, e credenza a tutto quello ch'è stato stipolato con queste Presenti, le habbiamo sottoscritte di nostra Regia Mano, e fatto apporre il Gran Sigillo d'Inghilterra. Dato nella nostra Casa Regia di Kinsington, alli 16. di Febbraio dell'anno 1697. Et il Nono del nostro Regno.

Gulielmo Rè.

Joh: Jacobi Vvaldsemidt Med. Doct. &c. Praxis Medicinæ rationalis succincta &c. Francfurti Sumpt. Friderici Knochii 1690. 8.



In questo celebre Autore morto con danno della Repubblica Medica l'anno 1686. sono alle Stampe molte Opere, cioè le sue Lettere Medicinali scritte al Sig. Doleo, le sue Istituzioni Mediche, tanto utili alla studiosa Gioventù, e la presente Opera Medico-Prattica con un Trattato dell'ipocondria, e l'Ancora Salutis pro Variolosis. Nella presente Opera spiegha il tutto secondo la sentenza Cartesiana, e de' Moderni Filosofanti con brevità, e chiarezza vere dotti d'un buon Letterato.

Osservazione fatta da Giovanni Paolo Wurffbaino di una Brassica ò sia Caolo Verza chiamata da esso Policefalo, cioè di molti capi. L'anno 1697. nella Provincia di Norimberga.



Acque questa Brassica l'anno 1697. nella Campagna detta dell' Ospitale situata avanti la porta di Norimberga addimandata delle Signore; privilegiata questa nell'ordine naturale, perchè non secondo le solite leggi della natura, aveva il principio suo commune alle altre della sua specie, con un gambo grossissimo, e nodoso: Sortivano da essa trentaquattro capi di Verza massicci, e poco l'uno dall'altro dissimili in grandezza: Ne pullulavano poscia i Cavoli fiori, e da questi le filique lunghe con entrovi due ordini di semi rotondi, e negri distinti da un septo, o pellicola. Se si debba attribuir questo scherzo di natura alla feracità della Terra, o se si debba ascrivere a un seme maggiore degl'altri, e meglio ancora nutrito, lascio giudicar a chi in questo studio hà più sperienza di me. Bastami l'averne presentata a Curiosi la notizia, ed attestare, che nella materia di Botanica non farò da quì avanti scarso, e se non altro goderò di aver il merito di promoverne frequentemente l'eruditione più recondita.

Augusti Buchneri Poeta, & Oratoris Celeberrimi Poemata Selectiora nunc primum edita &c. Lipsiæ, ac Francfurti. Typis Ioh: Henrici Richter. 1694. 8.

Queste sono le Poesie Latina del Signor Augusto Buchnero celebre Poeta Oltramontano divise in sedici Parti, che contengono varie compositioni tanto in sacro, quanto in profano con un Indice copiosissimo di tutto il notabile per commodità de' Lettori studiosi della Poesia Latina.

Novità

Novità Litterarie communicate dal Sig. Dottor Giuseppe Lanzoni Ferrarese in data dei 20. Ottobre 1697. in una sua al Signor Dottor Alessandro Bonis.



Ell'anno presente 1697. l'Illustrissimo, e Reverendiss. Mons. Gio: Ciampini Romano hà dato alla luce il seguente Libro :
De Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Vice Cancellario, illiusque munere, auctoritate, ac potestate, deque Officialibus Cancellariæ Apostolicæ, aliisque ab eodem dependentibus &c. Peculiaris enarratio, &c. *Roma Typis Bernabò 1697. in 8.*

Hà sotto il Torchio presentemente la seconda Parte dell'Opera titolata :

Vetera Monimenta, in quibus Musica Opera Sacrarum prophanarumque adiumstructura, ac nonnulli Antiqui Ritus dissertationibus, iconibusque illustrantur, *Roma 1690. Stampata per il Komarck in fog. copiosa di 77. Rami, e questa seconda parte pure è copiosa di altri Rami, e sarà terminata d'imprimerfi pure quest'anno, come avvisa con sue lettere l'Illustriss. Sig. Prospero Mandosio.*

In Norimberga habbiamo Stampati quest'anno li seguenti per opera del Sig. Endteri Mercante da Libri.

P. Gaspari Scoti Physica curiosa &c. 4.

Johan. Christophori Sturmii Physica electiva, sive hypotetica &c. 4.

Joh. Christophori Wangeheilii Exercitationes sex varii argumenti, editio altera. *Altorfi Noricorum 1697. 4.*

In Lipsia è stato Stampato il seguente:

Joh: Friderici Ortlob. M. D. Historia Partium Hominis &c. 4.

De Anglorum Gentis Origine Disceptatio cum annotationibus. Authore Roberto Sheringanno Cantabrigensi &c. Cantabrigæ excudebat Ioh: Hayes &c. 1670. 8.



Diviso questo erudito Trattato in 17. Capitoli nel primo de' quali, quest'Auttore dopo una erudita Prefazione espone il sito della Bertagna, sua forma, e qualità, suoi commodi per la guerra, e per la pace, e de' suoi Abitatori; nel secondo mostra l'arrivo de' Sassoni, Inglese, e Geti nella Bertagna; Nel terzo parla de' Cimbri; nelli seguenti poi scrive esattamente dell'origine de' sudetti popoli, de' Figliuoli di Noe, della Favola di Tuifcones Gigante, e d'altre cose utili, e curiose. E arricchito il Libro di varie annotationi, che sciolgono varj dubbj curiosi Piloologici, e di due Indici necessarij, uno de' Capitoli, e l'altro delle cose Notabili.

Nella seguente Parte Quinta si seguirà il supplimento de' Capitoli della Pace.